SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 luglio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacurariu Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08410)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardeleanu Madalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08411)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Coman Ovidiu Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08412)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotea Mariana Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08413)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08414)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra State Aurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08415)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Camelia Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08416)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coste Finica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08417)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08418)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grama Oana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08419)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Poenaru Sorina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08420)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Mihaela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08421)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirvu Claudia Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08422)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Olescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08423)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burduf Maria Minodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08424)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Donici Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08425)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiriac Cezarina Petrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08426)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simionescu Claudia Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08427)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuca Cecilia Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08428)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dospina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08429)*

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazacu Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08430)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Skrzypiec Grazyna Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08431)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lyko Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08432)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Ministero dell'economia e delle finanze

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2009 *(10A08638)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2010, n. **111**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 2010, N. 72

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98»;

al secondo periodo, le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 55» sono inserite le seguenti: «, comma 5,»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «CO_2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica (CO_2)»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/ 29/CE» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «ai pertinenti capitoli di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

nella rubrica, la parola: «CO_2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».

Nel titolo, la parola: «CO_2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 3496)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro per lo sviluppo economico (BERLUSCONI), dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 21 maggio 2010.

Assegnato alla VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 maggio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, X, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione il 25 ed il 26 maggio 2010; l'8, il 15 ed il 16 giugno 2010.

Esaminato in Aula il 21 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 30 giugno 2010.

Senato della Repubblica: (atto n. 2257)

Assegnato alla 13ª Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 1 ° luglio 2010 con parere delle Commissioni 1ª , 5ª , 8ª , 10ª , 11ª 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 luglio 2010.

Esaminato dalla 13ª Commissione il 6, 13, 14 e 15 luglio 2010.

Esaminato in Aula il 6 luglio 2010 ed approvato il 15 luglio 2010.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 77.

10G0138

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 maggio 2010, n. **112**.

Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, nonché l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio per il personale militare;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente il regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;

Visto l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge n. 497 del 1978, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva;

Visto il programma pluriennale del Ministero della difesa per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007, predisposto dalle Forze armate in data 1° dicembre 2008;

Visto l'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede l'adozione del regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al citato comma 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Genio militare;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il parere dell'Organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/23084 del 14 maggio 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMI 627 E 628, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, al fine di assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:

a) i procedimenti e le funzioni amministrative relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa;

b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in seguito definito Codice degli appalti, nonché la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato;

c) l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi di servizio del Ministero della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 2, comma 628, lettera *b)* della legge n. 244 del 2007.

2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati:

a) al personale militare in servizio permanente;

b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, il presente regolamento si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *a)*, numero 3, della legge n. 244 del 2007, di seguito denominati alloggi a riscatto, nonché alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 8.

4. Il Ministero della difesa può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attività disciplinate dai successivi articoli 5, comma 11, 6, comma 5, 7, commi 18 e 21, 8, comma 3, e 10, al fine di regolamentare i tempi, le modalità e i termini di attuazione delle attività medesime. Il Ministero della difesa può stipulare altresì apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 7, comma 18.

Art. 2.

Categorie di alloggi di servizio

1. Le norme del regolamento disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalità e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;

b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, e comprendono quelli di cui all'articolo 4, comma 2;

c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente regolamento.

2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto

del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata.

Art. 4.

Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilità e abitative.

1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante:

a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;

b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 6;

c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti e successive modificazioni, e in particolare con applicazione del disposto dell'articolo 143, nonché delle procedure di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilità di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera *d)* della legge n. 244 del 2007, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti;

d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non più utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del Codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;

e) accordi di programma di cui all'articolo 3, commi 15-*bis* e 15-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, e dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono, quale corrispettivo della cessione di beni in uso al Ministero della difesa, l'acquisizione di alloggi di servizio;

f) altre forme negoziali previste dal diritto privato.

2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera *f)*, può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-*ter* del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un regolamento contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalità di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unità abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unità abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.

Art. 5.

Realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto

1. Al fine di contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilità di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, mediante riscatto.

2. Gli alloggi di servizio a riscatto, già individuati con il programma pluriennale sono realizzati:

a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;

b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del Codice degli appalti, nonché con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo Codice;

c) con altri strumenti previsti dalla legge.

3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, il Ministero della difesa può utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.

4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera *b)*, comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.

5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.

6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.

7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalità di cui all'articolo 11, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalità o già esistenti.

8. Il Ministero della difesa può emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unità abitative da assegnare ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate.

9. Il provvedimento di concessione è disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unità abitative unitamente alle modalità per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

10. La convenzione di cui al comma 9 può definire una percentuale di unità abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.

11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri:

a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi è determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonché degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi;

b) il riscatto, che è condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui è costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre ad un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile già in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, così come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa;

c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto può essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione;

d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate ad eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso;

e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.

Capo II

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIÙ FUNZIONALI AI FINI ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 628, LETTERA B) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Art. 6.

Individuazione degli alloggi da alienare

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.

2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla Direzione generale dei lavori e del demanio, di seguito denominata Direzione generale, per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.

3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8.

4. In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla Direzione generale entro i novanta giorni successivi.

5. La Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto viene determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all'articolo 8 è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.

6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attività di compravendita degli alloggi, può stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.

7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione generale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *c)*, della legge n. 244 del 2007, da approvare con successivo decreto dirigenziale.

Art. 7.

Criteri di vendita

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore, come individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia.

2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero della difesa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 1:

a) comunica l'offerta di acquisto, contenente il prezzo, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio del diritto che, per gli alloggi dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, è riferita al solo usufrutto;

b) trasmette il modello di risposta con il quale i conduttori esercitano i loro diritti per l'acquisto dell'intera proprietà, dell'usufrutto o della volontà di continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.

4. Hanno diritto:

a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrassessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, di seguito denominato reddito, non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di seguito denominato decreto di gestione annuale, è data facoltà di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge;

b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinità rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto;

b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;

c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;

d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.

6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto di cui al comma 1 subirà le seguenti riduzioni:

a) nella misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o uguale a quello determinato con il decreto di gestione annuale;

b) nella misura del 22,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore di quello determinato con il decreto di gestione annuale, fino ad un reddito pari a euro 45.000,00;

c) nella misura del 20 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 50.000,00;

d) nella misura del 17,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 55.000,00;

e) nella misura del 15 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 60.000,00;

f) nella misura del 12,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 65.000,00;

g) nella misura del 10 per cento per gli utenti con reddito superiore a euro 65.000,00.

7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dalla Direzione generale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 8, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6. L'esercizio della prelazione sarà esercitato con le stesse modalità di cui al comma 5.

8. Ai fini del comma 7, sono considerati immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti criteri:

a) esistenza per l'intero immobile di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;

c) singole unità immobiliari ad uso abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadrati;

d) ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.

9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera *a)*, e all'articolo 8, comma 8.

10. Il totale del reddito di riferimento è ridotto:

a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a carico;

b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore senza titolo alla concessione è aumentato, fatti salvi i casi previsti dal decreto di gestione annuale, con le seguenti modalità:

a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito di riferimento fino a 50.000,00 euro, è applicato un aumento di euro 200,00 per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio per il quale è esercitata l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento degli alloggi di cui all'articolo 6, comma 3;

b) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito superiore a 50.000,00 euro, è applicato un aumento di 300,00 euro con le stesse modalità di cui alla lettera *a)*.

12. Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti.

13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato al comma 5, comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:

a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8, comma 13, di rilascio dell'immobile, entro il termine perentorio di novanta giorni ai conduttori che:

1) non abbiano rispettato le modalità di esercizio del diritto all'acquisto previste al comma 5;

2) abbiano reso nota la volontà di non esercitare il diritto all'acquisto;

b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera *b)*.

14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente all'atto di acquisto, è tenuto a stipulare apposito contratto di locazione con i conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio. Il contratto ha la durata di:

a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili;

b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello indicato alla lettera *a)* ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale.

15. Il conduttore è tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.

16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.

17. L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.

18. I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonché quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di usufrutto sono altresì fissate le modalità di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.

19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a inadempimento o violazione di oneri comportamentali previsti dal presente regolamento, determina:

a) la perdita della caparra confirmatoria;

b) la perdita del diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i termini di cui al comma 13, lettera *a)*, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione nei casi previsti all'articolo 8, comma 13;

c) la perdita del diritto all'acquisto dell'usufrutto dell'alloggio condotto. Tale alloggio può essere mantenuto in conduzione previa corresponsione del canone in vigore, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il diritto a permanere nella conduzione dell'alloggio è esercitabile esclusivamente dai conduttori di cui al comma 4, lettera *b)*.

20. Il comando competente, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 88 del 2004, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalità di cui all'articolo 22, del decreto ministeriale n. 88 del 2004.

21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applicherà al soggetto, con possibilità di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dalla Direzione generale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera *b)*, della legge n. 244 del 2007.

Art. 8.

Vendita con il sistema d'asta

1. La Direzione generale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 7, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7. Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

2. L'elenco di cui al comma 1, è trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.

3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a sé stante, è ordinato per ente gestore e nell'elenco è indicato l'oggetto della vendita costituente la proprietà o la nuda proprietà dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.

4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 14, nel bando d'asta è specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilità degli elenchi sui propri siti internet.

6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.

7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 1, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:

a) aggiudica alla valida offerta di importo più elevato e, in caso di parità di valida offerta di importo più elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il più basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 7, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione è comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio dello stesso diritto;

b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.

9. Il prezzo definitivo di vendita è ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 7, comma 6, lettere da *a)* a *g)*. Nel caso in cui tale prezzo risulti inferiore a quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)* e del comma 8, lettera *a)*, al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita è fatto pari al prezzo offerto al conduttore.

10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione generale ovvero

al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.

11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.

12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta più alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalità di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprietà o della nuda proprietà di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Qualora, a seguito di asta deserta, sia fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, o di cui al comma 8, lettera *a)*, è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità indicate all'articolo 7, comma 5.

Capo III

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 153 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.

Art. 9.

Studio di fattibilità

1. I soggetti di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del Codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo Codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.

2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilità approvati dal Ministero della difesa.

3. Lo studio di fattibilità, di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del Codice degli appalti.

Art. 10.

Accordi di programma

1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalità individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, relativamente ad ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, può richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.

Capo IV

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A RISCATTO

Art. 11.

Modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto

1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 3, emana appositi avvisi.

2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari:

a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorità al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati;

b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilità di cui all'articolo 9, comma 2;

c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 5, commi 7 e 8.

3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, è stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non è vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria è calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12, ed è predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

Art. 12.

Calcolo della graduatoria

1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 11, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria:

$$[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F$$

1) Dove:

a. R1 = reddito annuo lordo del richiedente;

b. R2 = reddito annuo lordo del coniuge convivente;

c. R3 = reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

d. Ds = coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10;

e. Dm = coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10;

2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente ed in particolare:

a. 4 per il capo famiglia;

b. 4 per il coniuge convivente;

c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico;

d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14;

e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.

2. Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, e successivamente, ove residuino ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.

3. In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 11, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilità, il Ministero della difesa procede secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del Codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.

4. Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del Codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilità alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.

5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati è stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto.

6. L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che è scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.

7. Qualora il richiedente, per qualsiasi motivo, receda dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria è introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorità dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino ad esaurimento.

9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.

Art. 13.

Modalità di assegnazione degli alloggi realizzati

1. Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 12, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.

Art. 14.

Programmazione della spesa

1. Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *b)*, della legge n. 244 del 2007.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2010

Il Ministro: LA RUSSA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 6, foglio n. 21

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 13 e 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per

il personale militare e disciplina delle relative concessioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1978, n. 245, è il seguente:

«Art. 13. — Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone.».

«Art. 20. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

2. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130.

— Il testo dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993, n. 303, è il seguente:

«Art. 9 *(Patrimonio pubblico)* — 1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.».

— Il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1994, n. 304, è il seguente:

«Art. 43 *(Alloggi militari e delle Forze di polizia)* — 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 491 ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.».

— Il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586 (Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1996, n. 57.

— Il testo dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1997, n. 45, è il seguente:

«Art.10. — 1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.

Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.».

— Il testo degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 20 *(Attribuzioni)* — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

«Art. 21 *(Ordinamento)* — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

— Il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art.11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifici e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principio e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione, aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2000, n. 114.

— La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 2000, n. 269.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-

bliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 (Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2004, n. 78.

— Il testo dell'articolo 2, commi 627 e 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

«Art. 2. — 1. - 626. (*omissis*).

627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. (*omissis*).

629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-*bis*, della febbraio 1994, n. 109), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2005, n. 201.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. - 2. (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare nonne contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007, si vedano le note alla premesse.

— Per il decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alla premesse.

— Il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, è il seguente:

«Art. 2. — 1. - 627. (*omissis*).

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera *b)*, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.».

— Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1987, n. 220, è il seguente:

«Art. 9. – 1. (*omissis*).

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della legge l° dicembre 1986, n. 831 , per il Corpo della guardia di finanza.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 88 del 2004, è il seguente:

«Art. 2 *(Principi generali)* — 1. - 3. (omissis).

4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'àmbito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'àmbito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.».

— Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.».

— Il testo dell'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)* — 1. - 9. (omissis).

10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:

a) aeroporti ed eliporti;

b) basi navali;

c) caserme;

d) stabilimenti ed arsenali;

e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;

g) comandi di unità operative e di supporto logistico;

h) basi missilistiche;

i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;

l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;

m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

n) poligoni e strutture di addestramento;

o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;

q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è il seguente:

«Art. 143 *(Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici)* — 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

5. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

6. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.

7. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della Pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

9. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza di-

ritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».

«Art. 153 *(Finanza di progetto)*. — 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera *c)*;

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera *e)* la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere *d)*, *e)*, il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)*, ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto dal comma 15, lettere *e)* ed *f)*.

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b)*, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.

— Il testo dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, è il seguente:

«Art.120 *(Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore).* — 1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto alternativamente:

a) il prezzo per l'acquisizione del bene;

b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;

c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.

3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

5. Qualora le offerte pervenute riguardano:

a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;

b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;

c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.

8. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del promotore, di cui all'articolo 37-*bis*, della legge, si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.».

— Il testo dell'articolo 3, commi 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2001, n. 224, è il seguente:

«Art. 3 *(Modalità per la cessione degli immobili)* — 1. - 14 (*omissis*).

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove

accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma I sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

15-*bis*. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

15-*ter*. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico- contabile.».

— Il testo dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2003, n. 229), è il seguente:

«Art. 27 *(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico)*. — 1. - 12 (abrogati).

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-*bis* e 3.

13-*bis*. Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.

13-*ter*. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis*, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-*bis* sono individuati: *a)* entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; *b)* entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionati per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.l.

13-*ter*.l. Il programma di cui al comma 13-*ter*:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione *ex novo* e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-*ter*.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni *ex novo*, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazioni pubbliche e soggetti privati promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15- bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-*ter*.l. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.

13-*ter*.3. Ai proventi di cui al comma 13-*ter*.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-*ter*.2.

13-*quater*. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.».

— Il testo dell'articolo 2645-*ter* del codice civile è il seguente:

«Art. 2645-*ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)*. — Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, è il seguente:

«Art. 3 *(Modalità per la cessione degli immobili)*. — 1. - 5. (*omissis*).

6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.».

— Il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, è il seguente:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)* — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o ín quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

— Per il testo dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, si vedano le note alle premesse.

— La legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1982, n. 161.

— La legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1949, n. 162.

— Il testo degli articoli 2, comma 2, e 22 del decreto ministeriale n. 88 del 2004, è il seguente:

«Art. 2 *(Princìpi generali)* — 1. (*omissis*).

2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.».

«Art. 22 *(Recupero degli alloggi)* — 1. Nel caso in cui l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalità riportate nel modello in allegato M, da notificare all'interessato.

2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data è comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.

3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalità riportate negli allegati N e O.

4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie è incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.

6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio.».

— Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 8:

— Per la legge n. 348 del 1982, si vedano le note all'articolo 7.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'articolo 4.

— Il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, è il seguente:

«Art. 25 *(Programmazione triennale - Elenco annuale)* — 1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori è articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed è basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-*ter*, della legge.

2. Lo schema di programma è redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife.

3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, è redatto uno studio di fattibilità in cui sono definite:

a) la localizzazione e l'esigenza;

b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorità;

c) la valutazione sulla fattibilità tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;

d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo;

e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprietà, in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, della legge;

f) l'eventuale necessità di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale.

4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione:

a) di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

6. In conformità all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale già approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 153 del decreto legislativo 163 del 2006, si vedano le note all'articolo 4.

— Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2000, n. 227, è il seguente:

«Art. 34 *(Accordi di programma).* — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è il seguente:

«Art. 144 *(Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici)* – 1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.».

— Per il testo dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, si vedano le note all'articolo 1.

10G0130

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 13 luglio 2010.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

m) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

n) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo.

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'art. 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.

Organizzazione interna

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 13 luglio 2010

p. *Il Presidente:* BUTTIGLIONE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 12:

Presentato dai deputati REGUZZONI, COTA, ALLASIA, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DOZZO, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, NICOLA MOLTENI, NEGRO, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, SIMONETTI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI e CARLUCCI il 27 ottobre 2009.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 1° dicembre 2009, con il parere delle commissioni I, II e V.

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 16:

Presentato dai deputati LULLI, BENAMATI, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENNI, DE PASQUALE, FAVA, FRONER, GARAVINI, GHIZZONI, GIOVANELLI, GNECCHI, LUCÀ, MATTESINI, MOTTA, PEZZOTTA, REALACCI, RIA, SAMPERI, SCILIPOTI, VELO, VERINI, ZUCCHI, ANNA TERESA FORMISANO, MASTROMAURO e VICO il 4 febbraio 2010.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, con il parere delle commissioni I, II e V.

Esaminati dalla X commissione il 18 e il 24 febbraio 2010, il 16 marzo 2010, il 13 aprile 2010, il 12 maggio 2010 e il 9 giugno 2010.

Autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea richiesta il 9 giugno 2010 (Doc. XXII, nn. 12-16-A) - relatore: on. VIGNALI.

Il Doc. XXII, nn. 12-16-A è stato esaminato e approvato dall'Assemblea il 13 luglio 2010.

10A08825

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Soveria Mannelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Soveria Mannelli (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Caligiuri;

Vista la deliberazione n. 12 del 18 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Mario Caligiuri dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta nomina del predetto amministratore alla carica di assessore esterno della Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Il consiglio comunale di Soveria Mannelli (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soveria Mannelli (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Caligiuri.

In data 16 aprile 2010 il sig. Mario Caligiuri è stato nominato alla carica di assessore esterno della Regione Calabria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall' art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 18 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soveria Mannelli (Catanzaro).

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Favale di Malvaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Favale di Malvaro (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Boitano;

Vista la deliberazione n. 11 del 18 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Giovanni Boitano dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta nomina del predetto amministratore alla carica di assessore della Regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Favale di Malvaro (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Favale di Malvaro (Genova) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Boitano.

A seguito delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 il suddetto amministratore è stato nominato assessore regionale.

Essendosi verificata la causa d'incompatibilità prevista dall' art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 18 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale dí Favale di Malvaro (Genova).

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Melfi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melfi (Potenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 aprile 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melfi (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

II dot**t.** Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melfi (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alfonso Ernesto Navazio.

Il citato amministratore, in data 30 aprile 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0023242 class: 046.01 del 21 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melfi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fausto Gianni.

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Nicola COSENTINO dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole Nicola Cosentino, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deí Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall' onorevole Nicola Cosentino, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 179

10A08868

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 2 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Guseva Elena, del titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale Roma e Provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto D.P.R. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Guseva Elena, cittadina russa nata a Astrakhan il 9 dicembre 1982, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e Provincia della professione di «guida turistica» nella lingua russa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale da effettuarsi presso la Provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Guseva Elena, cittadina russa nata a Astrakhan il 9 dicembre 1982, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e Provincia nella lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Guseva Elena, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e Provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Guseva Elena risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, la prova attitudinale orale avrà ad oggetto le materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale:

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione:

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

10A08678

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fidanzi Sonja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Fidanzi Sonja nata a Bressanone il 9 febbraio 1981, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titolo accademico di «Magistra der Biologie Mikrobiologie» conseguito il 4 aprile 2006 presso la «Leopold Franzens-Universitat Innsbruck»;

Considerato che nel caso della sig.ra Fidanzi Sonja, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva 35/2005/CE;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 17 settembre 2009 e del 13 aprile 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fidanzi Sonja nata a Bressanone il 9 febbraio 1981, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui di «Biologie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» -sez. A- e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08505

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Omiccioli Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Omiccioli Francesco, nato a Fano (Italia) il 22 febbraio 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Civilingenjor», conseguito in Svezia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Civilingenjorsexamen, degree of Master of Science in Engineering» conseguito presso la «Kungliga Tekniska Hogskolan, Royal Institute of Technology» 16 dicembre 2008;

Considerato che l'attestazione dell'Autorità competente svedese afferma che il tiolo in possesso dell'istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Omiccioli Francesco, nato a Fano (Italia) il 22 febbraio 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Civilingenjor», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e (solo orale): 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici).

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A08506

DECRETO 3 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra di Napoli Ester, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra di Napoli Ester, cittadina italiana, nata a Bagno a Ripoli (Italia) il 30 luglio 1985, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademcio italo-spagnolo: laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l' «Università degli Studi di Firenze» in data 22 aprile 2009 e «Licenciada en Derecho», conseguita presso l' «Universidad Autonoma de Madrid» in maggio 2009;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 28 maggio 2009;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 29 gennaio 2010; 22 aprile 2010 e 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

1) Alla sig.ra di Napoli Ester, cittadina italiana, nata a Bagno a Ripoli (Italia) il 30 luglio 1985, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 3 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

1) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

2) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

3) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

4) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

5) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A08633

DECRETO 3 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nikitenko Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Nikitenko Anna, nata a Vladimir (Russia) il 28 gennaio 1970, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere silvicoltore», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Dottore Agronomo e Dottore Forestale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingegnere silvicoltore», conseguito presso l'«Università Tecnica Forestale» di Mosca in data 20 marzo 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Dottore Agronomo e Dottore Forestale», sez. A, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Visti gli artt. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura di Roma con scadenza in data 3 dicembre 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Nikitenko Anna, nata a Vladimir (Russia) il 28 gennaio 1970, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale russo di «Ingegnere silvicoltore» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori Agronomi e Dottori Forestali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08634

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'"Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore", organismo non autonomo costituito dell'ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 18 marzo 2010 prot. m dg DAG 30 marzo 2010 n. 47489.E, 29 marzo 2010 prot. m dg DAG 1° aprile 2010 n. 48705.E, 21 aprile 2010 prot. m dg DAG 29 aprile 2010 n. 60800.E e 28 aprile 2010 prot. m dg DAG 5 maggio 2010 n 63877.E con le quali l'avv. Aniello Cosimato, nato a Pagani (Salerno) il 18 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante dell'Ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore con sede legale in Nocera Inferiore via G. Falcone n. 52, codice fiscale n. 94054410652, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'organismo non autonomo denominato «Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore» tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Considerato che i requisiti posseduti «Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due dei idonee allo svolgimento dell'attività, site in: Nocera Inferiore c/o Palazzo di Giustizia «Sala avvocati Plinio Galante» e «Aula A. Genovese» e Comune di Pagani Sala conferenza del Centro Sociale;

che i formatori nelle persone di:

prof. Capo Giovanni, nato a Cava dè Tirreni (Salerno) l'11 marzo 1967,

prof. Fezza Fabrizio, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 29 ottobre 1974,

prof. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno il 21 marzo 1967,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'«Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore», organismo non autonomo costituito dell'Ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore con sede legale in Nocera Inferiore via G. Falcone n. 52, codice fiscale n. 94054410652, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08517

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2010.

Modifica dei PP.D.G. 16 febbraio 2008, 9 febbraio 2009 e 17 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, in Crotone , denominato ‹‹Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone››.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 16 febbraio 2008, 9 febbraio 2009 e 17 marzo 2010 d'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, Piazza Castello n. 20, Codice fiscale n. 91008680794 e Partita I.V.A. n. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone»;

Viste le note 17 marzo 2010 prot. m. dg DAG 30 marzo 2010 n. 47483.E, 13 maggio 2010 prot. m. dg DAG 24 maggio 2010 n. 73215.E e 15 giugno 2010 prot m. dg DAG 15 giugno 2010 n. 85268.E con le quali il sig. Roberto Fortunato Salerno, nato a Crotone, il 7 giugno 1960, in qualità di legale rappresentante dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, ha comunicato il cambio della sede legale da Crotone, Piazza Castello n. 20 a Crotone, via A. De Curtis n. 2 ed ha chiesto:

la cancellazione di un conciliatore in via esclusiva nella persona dell'avv. Cosenza Luigi, nato a Strongoli (KR) il 15 settembre 1966;

l'inserimento di 4 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

In via non esclusiva:

avv. Cosenza Luigi, nato a Strongoli (Crotone) il 15 settembre 1966,

avv. Dattolo Luca, nato a Crotone il 25 giugno 1977,

dott. Maradei Franco, nato a Lungro (Cosenza) l'11 luglio 1981,

avv. Rizzuto Emanuela, nata a Rogliano (Cosenza) il 31 agosto 1976,

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 16 febbraio 2008, 9 febbraio 2009 e 17 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, Piazza Castello n. 20, Codice fiscale n. 91008680794 e Partita I.V.A. n. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone», limitatamente alla sede legale e all'elenco dei conciliatori.

Dal 13 maggio 2010, data della comunicazione, la sede legale deve intendersi Crotone, via A. De Curtis n. 2.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità in via esclusiva: avv. Cosenza Luigi, nato a Strongoli (Crotone) il 15 settembre 1966.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di 4 ulteriori unità in via non esclusiva: avv. Cosenza Luigi, nato a Strongoli (Crotone) il 15 settembre 1966,

Dattolo Luca, nato a Crotone il 25 giugno 1977, dott. Maradei Franco, nato a Lungro (Cosenza) l'11 luglio 1981, avv. Rizzuto Emanuela, nata a Rogliano (Cosenza) il 31 agosto 1976.

Resta ferma l'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 17 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08516

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2010.

Inserimento di due fasce di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali la Diadema S.p.a., la Imperial Tobacco Italy S.r.l., la International Tobacco Agency S.r.l., la JT International Italia S.r.l., la Gutab Trading S.r.l. e la Maga Team S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni,due prezzi per Kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalle Società Diadema Spa e Maga Team S.r.l.;

Considerato, inoltre, che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

Nella tabella B –sigari-, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.449,60	288,00	480,00	662,40	2.880,00
358,62	71,25	118,75	163,88	712,50

Art. 2

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	da 25 pezzi	2.280,00	2.300,00	287,50
BOLIVAR GOLD MEDAL	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
BOLIVAR PETIT BELICOSOS EDIZIONE LIMITATA 2009	da 25 pezzi	2.200,00	2.400,00	300,00
BOLIVAR PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.300,00	1.400,00	350,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
BOLIVAR ROYAL CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	1.940,00	2.000,00	10,00
BOLIVAR TUBOS No. 3	da 1 pezzo	1.060,00	1.100,00	5,50
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	3.040,00	3.100,00	77,50
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 25 pezzi	3.040,00	3.100,00	387,50
COHIBA ESPLENDIDOS	da 25 pezzi	5.400,00	5.600,00	700,00
COHIBA ESPLENDIDOS	da 3 pezzi	5.400,00	5.600,00	84,00
COHIBA GENIOS	da 25 pezzi	4.200,00	4.400,00	550,00
COHIBA GENIOS	da 10 pezzi	4.200,00	4.400,00	220,00
COHIBA MAGICOS	da 10 pezzi	3.500,00	3.600,00	180,00
COHIBA MAGICOS	da 25 pezzi	3.500,00	3.600,00	450,00
COHIBA ROBUSTOS	da 25 pezzi	3.320,00	3.400,00	425,00
COHIBA ROBUSTOS	da 3 pezzi	3.320,00	3.400,00	51,00
COHIBA SECRETOS	da 25 pezzi	1.860,00	2.000,00	250,00
COHIBA SECRETOS	da 10 pezzi	1.860,00	2.000,00	100,00
COHIBA SIGLO I	da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
COHIBA SIGLO I	da 5 pezzi	1.700,00	1.800,00	45,00
COHIBA SIGLO I TUBOS	da 1 pezzo	1.840,00	1.900,00	9,50
COHIBA SIGLO II	da 5 pezzi	2.280,00	2.400,00	60,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COHIBA SIGLO II	da 25 pezzi	2.280,00	2.400,00	300,00
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 1 pezzo	2.400,00	2.500,00	12,50
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 3 pezzi	2.400,00	2.500,00	37,50
COHIBA SIGLO III	da 5 pezzi	2.640,00	2.700,00	67,50
COHIBA SIGLO III TUBOS	da 1 pezzo	2.840,00	2.900,00	14,50
COHIBA SIGLO IV	da 5 pezzi	3.240,00	3.300,00	82,50
COHIBA SIGLO IV TUBOS	da 1 pezzo	3.440,00	3.500,00	17,50
COHIBA SIGLO V	da 5 pezzi	4.040,00	4.200,00	105,00
COHIBA SIGLO V TUBOS	da 1 pezzo	4.240,00	4.400,00	22,00
COHIBA SIGLO V TUBOS	da 3 pezzi	4.240,00	4.400,00	66,00
COHIBA SIGLO VI	da 25 pezzi	4.440,00	4.600,00	575,00
COHIBA SIGLO VI	da 10 pezzi	4.440,00	4.600,00	230,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 3 pezzi	4.640,00	4.800,00	72,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 1 pezzo	4.640,00	4.800,00	24,00
CUABA DIADEMA	da 5 pezzi	4.500,00	4.600,00	115,00
CUABA DISTINGUIDOS	da 10 pezzi	2.400,00	2.500,00	125,00
CUABA DIVINOS	da 25 pezzi	1.140,00	1.200,00	150,00
CUABA EXCLUSIVOS	da 25 pezzi	1.600,00	1.700,00	212,50
CUABA EXCLUSIVOS	da 5 pezzi	1.600,00	1.700,00	42,50
CUABA GENEROSOS	da 25 pezzi	1.340,00	1.400,00	175,00
CUABA GENEROSOS	da 5 pezzi	1.340,00	1.400,00	35,00
CUABA PIRAMIDES EDIZIONE LIMITATA 2008	da 10 pezzi	3.100,00	3.200,00	160,00
CUABA SALOMONES	da 10 pezzi	3.600,00	3.700,00	185,00
CUABA TRADICIONALES	da 25 pezzi	1.240,00	1.300,00	162,50
EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME	da 25 pezzi	1.660,00	1.800,00	225,00
FONSECA DELICIAS	da 25 pezzi	600,00	640,00	80,00
FONSECA KDT CADETES	da 25 pezzi	560,00	600,00	75,00
FONSECA N.1	da 25 pezzi	1.260,00	1.300,00	162,50
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	da 1 pezzo	880,00	900,00	4,50
H. UPMANN MAGNUM 46	da 25 pezzi	2.240,00	2.300,00	287,50
H. UPMANN MAGNUM 46	da 3 pezzi	2.240,00	2.300,00	34,50
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	da 3 pezzi	2.360,00	2.400,00	36,00
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	da 1 pezzo	2.360,00	2.400,00	12,00
H. UPMANN REGALIAS	da 25 pezzi	800,00	880,00	110,00
H. UPMANN SIR WINSTON	da 25 pezzi	3.800,00	3.900,00	487,50
H. UPMANN UPMANN No. 2	da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 3 pezzi	1.180,00	1.200,00	18,00
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 1 pezzo	1.180,00	1.200,00	6,00
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	da 25 pezzi	3.000,00	3.200,00	400,00
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	da 3 pezzi	3.000,00	3.200,00	48,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 10 pezzi	2.040,00	2.100,00	105,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 25 pezzi	2.040,00	2.100,00	262,50

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL TUBOS	da 1 pezzo	2.160,00	2.200,00	11,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 3 pezzi	2.000,00	2.100,00	31,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 25 pezzi	1.960,00	2.100,00	262,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 3 pezzi	1.960,00	2.100,00	31,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 50 pezzi	1.960,00	2.100,00	525,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 50 pezzi	1.180,00	1.200,00	300,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE’	da 25 pezzi	1.180,00	1.200,00	150,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU PRINCE	da 25 pezzi	1.300,00	1.360,00	170,00
HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA	da 25 pezzi	800,00	880,00	110,00
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.600,00	1.700,00	212,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 3 pezzi	1.600,00	1.700,00	25,50
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 25 pezzi	250,00	280,00	35,00
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 5 pezzi	250,00	280,00	7,00
JOSE’ L. PIEDRA BREVAS	da 5 pezzi	340,00	360,00	9,00
JOSE’ L. PIEDRA BREVAS	da 25 pezzi	340,00	360,00	45,00
JOSE’ L. PIEDRA CAZADORES	da 5 pezzi	390,00	400,00	10,00
JOSE’ L. PIEDRA CONSERVAS	da 5 pezzi	360,00	380,00	9,50
JOSE’ L. PIEDRA CREMAS	da 5 pezzi	330,00	350,00	8,75
JOSE’ L. PIEDRA NACIONALES	da 5 pezzi	340,00	360,00	9,00
JOSE’ L. PIEDRA PETIT CETROS	da 5 pezzi	310,00	330,00	8,25
JUAN LOPEZ SELECCION N. 1	da 25 pezzi	1.920,00	2.000,00	250,00
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
LA PAZ 10 MEDIOS WILDE	da 10 pezzi	86,00	80,00	4,00
LUIS MARTINEZ SAMPLER	da 8 pezzi	700,00	712,50	28,50
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION TRES PETIT	da 1 pezzo	440,00	480,00	2,40
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION TRES PETIT	da 6 pezzi	440,00	480,00	14,40
MONTECRISTO "A"	da 5 pezzi	5.800,00	6.000,00	150,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 25 pezzi	2.440,00	2.500,00	312,50
MONTECRISTO EDMUNDO	da 3 pezzi	2.440,00	2.500,00	37,50
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 3 pezzi	2.560,00	2.640,00	39,60
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	2.560,00	2.640,00	13,20
MONTECRISTO ESPECIALES N. 2	da 25 pezzi	2.120,00	2.200,00	275,00
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR	da 20 pezzi	1.200,00	1.300,00	130,00
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA	da 20 pezzi	1.640,00	1.700,00	170,00
MONTECRISTO N. 1	da 25 pezzi	2.120,00	2.200,00	275,00
MONTECRISTO N. 1	da 10 pezzi	2.120,00	2.200,00	110,00
MONTECRISTO N. 2	da 25 pezzi	2.560,00	2.640,00	330,00
MONTECRISTO N. 2	da 3 pezzi	2.560,00	2.640,00	39,60
MONTECRISTO N. 2	da 10 pezzi	2.560,00	2.640,00	132,00
MONTECRISTO N. 3	da 3 pezzi	1.860,00	1.920,00	28,80
MONTECRISTO N. 3	da 10 pezzi	1.860,00	1.920,00	96,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MONTECRISTO N. 4	da 5 pezzi	1.400,00	1.440,00	36,00
MONTECRISTO N. 4	da 3 pezzi	1.400,00	1.440,00	21,60
MONTECRISTO N. 4	da 10 pezzi	1.400,00	1.440,00	72,00
MONTECRISTO N. 5	da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
MONTECRISTO N. 5	da 5 pezzi	1.200,00	1.300,00	32,50
MONTECRISTO N. 5	da 10 pezzi	1.200,00	1.300,00	65,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 25 pezzi	1.720,00	1.800,00	225,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 10 pezzi	1.720,00	1.800,00	90,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	da 3 pezzi	1.900,00	1.960,00	29,40
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	1.900,00	1.960,00	9,80
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 1 pezzo	1.640,00	1.700,00	8,50
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 5 pezzi	1.640,00	1.700,00	42,50
MONTECRISTO TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
MONTECRISTO TUBOS	da 3 pezzi	2.300,00	2.400,00	36,00
PARODI AMMEZZATI	da 5 pezzi	132,00	140,00	3,50
PARTAGAS 8-9-8	da 25 pezzi	2.500,00	2.600,00	325,00
PARTAGAS 8-9-8	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 25 pezzi	820,00	880,00	110,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 5 pezzi	820,00	880,00	22,00
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	920,00	960,00	4,80
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da 1 pezzo	1.000,00	1.040,00	5,20
PARTAGAS CULEBRAS	da 9 pezzi	1.200,00	1.300,00	58,50
PARTAGAS LUSITANIAS	da 25 pezzi	3.100,00	3.200,00	400,00
PARTAGAS LUSITANIAS	da 10 pezzi	3.100,00	3.200,00	160,00
PARTAGAS MILLE FLEURS	da 10 pezzi	840,00	880,00	44,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	da 1 pezzo	1.120,00	1.160,00	5,80
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	820,00	880,00	22,00
PARTAGAS PRINCESS	da 25 pezzi	640,00	700,00	87,50
PARTAGAS SALOMONES	da 10 pezzi	3.000,00	3.100,00	155,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 25 pezzi	2.040,00	2.100,00	262,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 3 pezzi	2.040,00	2.100,00	31,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 10 pezzi	2.040,00	2.100,00	105,00
PARTAGAS SERIE D N. 4 TUBOS	da 1 pezzo	2.140,00	2.200,00	11,00
PARTAGAS SERIE P NO 2	da 25 pezzi	2.420,00	2.500,00	312,50
PARTAGAS SERIE P NO 2	da 10 pezzi	2.420,00	2.500,00	125,00
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	da 3 pezzi	2.520,00	2.600,00	39,00
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.520,00	2.600,00	13,00
PARTAGAS SHORTS	da 50 pezzi	1.200,00	1.240,00	310,00
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	da 25 pezzi	760,00	840,00	105,00
POR LARRANAGA PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.100,00	1.200,00	300,00
PUNCH DOUBLE CORONAS	da 50 pezzi	3.300,00	3.400,00	850,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	da 1 pezzo	900,00	1.000,00	5,00
PUNCH PUNCH PUNCH TUBOS	da 1 pezzo	2.100,00	2.200,00	11,00
PUNCH ROYAL SELECTION No. 12	da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
QUINTERO BREVAS	da 25 pezzi	540,00	600,00	75,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
QUINTERO NACIONALES	da 5 pezzi	540,00	600,00	15,00
QUORUM CORONA	da 1 pezzo	440,00	480,00	2,40
QUORUM CORONA	da 4 pezzi	440,00	480,00	9,60
RAFAEL GONZALEZ PANETELAS EXTRA	da 25 pezzi	480,00	500,00	62,50
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
RAMON ALLONES GIGANTES	da 25 pezzi	2.800,00	2.880,00	360,00
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS	da 25 pezzi	1.140,00	1.200,00	150,00
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
ROMEO Y JULIETA CAZADORES	da 25 pezzi	1.600,00	1.700,00	212,50
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	da 25 pezzi	1.400,00	1.500,00	187,50
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	da 1 pezzo	3.400,00	3.600,00	18,00
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	da 3 pezzi	3.400,00	3.600,00	54,00
ROMEO Y JULIETA LOS TRES ROMEO	da 3 pezzi	1.220,00	1.300,00	19,50
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 5 pezzi	1.300,00	1.340,00	33,50
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 25 pezzi	800,00	840,00	105,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 5 pezzi	800,00	840,00	21,00
ROMEO Y JULIETA PETIT PRINCESS	da 25 pezzi	1.040,00	1.100,00	137,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	da 25 pezzi	780,00	840,00	105,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 5 pezzi	1.020,00	1.100,00	27,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 1 pezzo	1.020,00	1.100,00	5,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 3 pezzi	1.020,00	1.100,00	16,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 1 pezzo	1.140,00	1.200,00	6,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 3 pezzi	1.140,00	1.200,00	18,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 1 pezzo	920,00	1.000,00	5,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 3 pezzi	920,00	1.000,00	15,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.000,00	2.100,00	105,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.160,00	2.200,00	11,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 3 pezzi	2.160,00	2.200,00	33,00
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	da 25 pezzi	660,00	700,00	87,50
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.000,00	2.100,00	105,00
SAINT LUIS REY SERIE A	da 25 pezzi	1.740,00	1.800,00	225,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA PUNTA	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MERCADERES	da 25 pezzi	2.660,00	2.700,00	337,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MURALLA	da 25 pezzi	3.400,00	3.500,00	437,50

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA OFICIOS	da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
SANCHO PANZA BELICOSOS	da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
SANCHO PANZA MOLINOS	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
SANCHO PANZA NON-PLUS	da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
SELECCION PIRAMIDES	da 5 pezzi	3.700,00	3.800,00	95,00
SELECCION ROBUSTOS	da 5 pezzi	3.500,00	3.600,00	90,00
TRINIDAD FUNDADORES	da 5 pezzi	3.800,00	3.900,00	97,50
TRINIDAD FUNDADORES	da 24 pezzi	3.800,00	3.900,00	468,00
TRINIDAD FUNDADORES	da 12 pezzi	3.800,00	3.900,00	234,00
TRINIDAD REYES	da 24 pezzi	1.480,00	1.500,00	180,00
TRINIDAD REYES	da 5 pezzi	1.480,00	1.500,00	37,50
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	da 3 pezzi	3.800,00	3.900,00	58,50
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	da 12 pezzi	3.800,00	3.900,00	234,00
TRINIDAD ROBUSTOS T	da 24 pezzi	3.200,00	3.300,00	396,00
TRINIDAD ROBUSTOS T	da 12 pezzi	3.200,00	3.300,00	198,00
TRINIDAD ROBUSTOS T TUBOS	da 1 pezzo	3.300,00	3.400,00	17,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	da 25 pezzi	1.960,00	2.000,00	250,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	da 5 pezzi	1.960,00	2.000,00	50,00
VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO	da 25 pezzi	3.000,00	3.100,00	387,50
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	da 5 pezzi	1.700,00	1.800,00	45,00
VEGAS ROBAINA UNICOS	da 25 pezzi	2.360,00	2.400,00	300,00
SIGARETTI ALTRI				
AUSTIN FILTER CIGARILLOS	da 20 pezzi	40,00	44,00	2,20

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLUE RIDGE	da 50 grammi	80,00	114,00	5,70
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00
BUENA VISTA VIRGINIA 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
BUENA VISTA VIRGINIA 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00
BUENA VISTA WHITE 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
BUENA VISTA WHITE 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00
MANILA	da 40 grammi	130,00	125,00	5,00
MEMPHIS	da 40 grammi	115,00	125,00	5,00
OLD HOLBORN	da 40 grammi	120,00	125,00	5,00
OLD HOLBORN BLONDE	da 25 grammi	120,00	126,00	3,15
OLD HOLBORN YELLOW	da 40 grammi	120,00	125,00	5,00
ORIGENES 75G	da 75 grammi	110,00	126,00	9,45
PORTLAND AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
PORTLAND AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00
PORTLAND VIRGINIA 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
PORTLAND VIRGINIA 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PORTLAND WHITE 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
PORTLAND WHITE 200	da 200 grammi	118,00	125,00	25,00
ROCKIES AMERICAN BLEND	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
ROCKIES BLUE 100	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
ROCKIES RED	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
ROCKIES VIRGINIA	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
ROCKIES VIRGINIA BLEND	da 100 grammi	120,00	125,00	12,50
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	110,00	122,50	4,90
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND WHITE	da 200 grammi	90,00	115,00	23,00
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 40 grammi	110,00	122,50	4,90
ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	110,00	122,50	4,90

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 399.

10A08824

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Natascia Canciello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Natascia Canciello, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Natascia Canciello, cittadina italiana, nata a Aversa (Caserta) in data 23 maggio 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08225

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariarita Cipriani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mariarita Cipriani, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Palmieri di Palmieri G. & C. S.n.c. in Bisceglie (Bari), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mariarita Cipriani, cittadina italiana, nata a Bari in data 2 giugno 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08226

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Guglielmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sabrina Guglielmi, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Palmieri di Palmieri G. & C. S.n.c. in Bisceglie (Bari), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Sabrina Guglielmi, cittadina italiana, nata a Andria (Bari) in data 27 febbraio 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08227

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hodor Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hodor Doina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009 dalla sig.ra Hodor Doina, nata a Calatele (Romania) il giorno 8 dicembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hodor Doina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08784

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Romascu Bodgan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Romascu Bogdan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3 in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3 in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 2004 dal sig. Romascu Bogdan, nato a Birlad (Romania) il giorno 21 luglio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Romascu Bogdan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08785

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ionas Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ionas Ioan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2006 dal sig. Ionas Ioan, nato a Bacau (Romania) il giorno 20 giugno 1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ionas Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08786

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Popovic Petar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **Popovic Petar,** nato a Sabac (Serbia) il 31 agosto 1979, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Visi Medicinski Tehnicar", conseguito in Serbia nell'anno 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N.2839-P in data 22 gennaio 2010 con la quale si è comunicato al Sig. **Popovic Petar,** che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica generale, medica e chirurgica, infermieristica in area critica, legislazione sanitaria, deontologia professionale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale il Sig. **Popovic Petar** è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Visi Medicinski Tehnicar" conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola Superiore di Medicina di Belgrado (Serbia) dal Sig. **Popovic Petar,** nato a Sabac (Serbia) il giorno 31 agosto 1979**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **Popovic Petar** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08681

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuttikkattu Mathew Simmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **KUTTIKKATTU MATHEW SIMMY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2002 presso la "S.C.S. Institute of Nursing" di Mangalore (India) dalla Sig.ra **KUTTIKKATTU MATHEW SIMMY,** nata a Paika-Kerala (India) il giorno 31.08.1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **KUTTIKKATTU MATHEW SIMMY,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08680

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciapota Micu Silvina Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Micu Silvina Luminita**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Ciapota**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno **1996** dalla sig.ra **Ciapota Silvina Luminita**, **coniugata Micu**, nata a Mozaceni (Romania) il giorno 31/07/1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ciapota Silvina Luminita**, **coniugata Micu**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petroniere Dalia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimenti per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petroniere Dalia, cittadina lituana, ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale di «Technologo e higieninés ir dekoratyvinés kosmetologijos» conseguito in Lituania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di lavoro dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Technologo e higieninés ir dekoratyvinés kosmetologijos» rilasciato dal Collegio di Vilniaus (Lituania), in data 23 giugno 2009, alla sig.ra Petroniere Dalia nata a Ukmerge (Lituania) il 29 luglio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A08405

DECRETO 2 luglio 2010.

Nomina della consigliera provinciale di parità effettiva della provincia di Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del 4 febbraio 2010 con la quale si designa la rag. Barbara Gambillara quale consigliera provinciale effettiva della Provincia di Taranto;

Visto il *curriculum vitae* della rag. Barbara Gambillara allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto;

Decreta:

La rag. Barbara Gambillara è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

nome e cognome	BARBARA GAMBILLARA
indirizzo	
telefono	
e-mail	
codice fiscale	
nazionalità	
data di nascita	

ESPERIENE DETTAGLIATE RELATIVE A PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA'

dal 23 aprile 2001 al dicembre 2007

HA COSTITUITO LA SEDE PROVINCIALE DELLA ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS, DELLA QUALE VIENE NOMINATA RESPONSABILE PROVINCIALE.

L'ASSOCIAZIONE CODICI (CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO) È UNA ASSOCIAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE IMPEGNATA AD AFFERMARE I DIRITTI DEL CITTADINO; SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ SIANO ESSE MINORI, DONNE, PERSONE CON HANDICAP AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI PARI OPPORTUNITÀ METTENDO LORO A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E PROMUOVENDO AZIONI DI TUTELA.

IN QUALITÀ DI REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONE, HA ATTIVATO UNO SPORTELLO DI DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, RACCOGLIENDO SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI, DENUNCE PER VIOLENZE O MOLESTIE SUBITE NEI LUOGHI DI LAVORO, PROMUOVENDO CONVEGNI, CONFERENZE, INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN DIVERSI SETTORI COMPRESO LE PARI OPPORTUNITÀ.

ATTIVA LO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE, CHE PRESTA ASSISTENZA LEGALE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA O DI VESSAZIONI NELL'AMBITO FAMILIARE E LAVORATIVO.

HA REALIZZATO CORSI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER OPERATORI DELLO SPORTELLO DI DIFESA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E DELLE OPERATRICI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE PERIODO MARZO / APRILE 2002.

3 luglio 2004

HA COSTITUITO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CODICI, UN CENTRO ANTIVIOLENZA DEDICATO ALLE DONNE DI CUI DIVIENE COORDINATRICE, IN COLLABORAZIONE CON ASL TA-DISTRETTO 4.

IL CENTRO PRESTA SOCCORSO A DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON ASSISTENZA ALLA DENUNCIA, HA SEDE PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DELLA ASL DI TARANTO SITO IN VIA LAZIO,4 E PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ TRAMITE LE OPERATRICI DEL CENTRO E LE FIGURE PROFESSIONALI (LEGALI, PSICOLOGICHE) SIA DELL' ASSOCIAZIONE STESSA CHE DEL SERVIZIO PUBBLICO IN UN REALE SERVIZIO DI RETE.

RUOLO SVOLTO:

IN QUALITÀ DI SEGRETARIA PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CODICI

E COORDINATRICE DEL PROGETTO "ASCOLTO DONNA" PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PRESTANDO ASCOLTO ALLE DONNE IN DIFFICOLTÀ ACCOMPAGNANDOLE NEL PERCORSO DI DENUNCIA E DI EMERSIONE.
HA ORGANIZZATO INIZIATIVE PUBBLICHE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE, SIA ESSA VIOLENZA FISICA, PSICOLOGICA NELL'AMBITO LAVORATIVO O FAMILIARE.

TRA LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SONO PREVISTE AZIONI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E/O VESSAZIONI E SOCCORSO LEGALE PER SITUAZIONI DI ***MOBBING.***

dal 2004 al 2009

COMPONENTE DI STAFF DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI TARANTO IMPEGNATA NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI ED INIZIATIVE RELATIVE ALLE PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E SULLE PARI OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TARANTO.
- ELABORAZIONE DI PROGETTI IN RISPOSTA A BANDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI.
- SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SPERIMENTALE PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI.
- RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO E SUL SITO DELLA PROVINCIA DI TARANTO RELATIVAMENTE ALL'AREA TEMATICA POLITICHE SOCIALI E PARITÀ (CONSULTABILE SUL SITO WWW.PROVINCIAPROVTA.IT AREA TEMATICA POLITICHE SOCIALI E PARTITÀ.)

per gli anni 2005 2006 2007 2008 2009 2010

È REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO DEL PROGETTO "LIBERA" PER L'EDIZIONE 2005-2006-2007-2008-2009-2010.
IL PROGETTO "LIBERA" È FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COFINANZIATO DALLA PROVINCIA DI LECCE – BRINDISI – TARANTO .
UN PROGETTO INTERPROVINCIALE DI PROTEZIONE SOCIALE RIVOLTO ALLE DONNE IMMIGRATE VITTIMA DI TRATTA. UN PROGETTO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE EX ART.18 DEL T.U. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. IL PROGETTO È PROMOSSO E GESTITO DALLA PROVINCIA DI LECCE E PREVEDE INTERVENTI A DIFESA E SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI SFUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO TRAMITE DIVERSE AZIONI, DAL SOSTEGNO ALLA DENUNCIA CON PERCORSI DI PROTEZIONE, ALL'ASSISSTENZA PSICOLOGICA, ALL'ACCOGLIENZA IN CASA RIFUGIO, ALLA FORMAZIONI ED EVENTUALE INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE, AL PERCORSO DI RIENTRO NEL PAESE D'ORIGINE LÀ DOVE VE NE SIANO LE CONDIZIONI SIA POLITICHE CHE SOGGETTIVE OLTRECHÈ LA VOLONTÀ DELLA DONNA.

ruolo svolto nel progetto:

REFERENTE TECNICO DEL PROGETTO PER LA PROVINCIA DI TARANTO, MANTIENE IL RAPPORTI CON IL COORDINATORE DEL PROGETTO PRESSO LA PROVINCIA DI LECCE ED I CONTATTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO.

HA PRESO PARTE IN QUANTO REFERENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO A TUTTI GLI INCONTRI E INIZIATIVE PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI LECCE FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE.

IN QUANTO REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO DEL PROGETTO HA CURATO LA CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ASTISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA – HA CONTATTI CON I SINDACATI CONFEDERALI TERRITORIALI - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .

per le edizioni 2007 2008 2009

È REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO DEL PROGETTO "LIBERA PERCORSI INTEGRATI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ACCOGLIENZA DI PERSONE RIDOTTE O MANTENUTE IN SCHIAVITÙ E IN SERITÙ" (PROGRAMMI DI ASSISTENZA ART. 13 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2003, N.228 CONCERNENTI MISURE CONTRO LA TRATTA, PER LE EDIZIONI 2007-2008-2009.

IL PROGETTO È STATO APPROVATO DALLA COMISSIONE INTERMINISTERIALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ – COFINANZIATO DALLA PROVINCIA DI LECCE CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO, BRINDISI E DELLA REGIONE PUGLIA.

IN PROGETTO IN UNA LOGICA DI INTEGRAZIONE TRA AZIONE GIUDIZIARIA, AZIONE DI POLIZIA E AZIONE SOCIALE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA CHE GARANTISCE IN VIA TRANSITORIA ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER PERSONE RIDOTTE IN SCHIAVITÙ O COSTRETTE A PRESTAZIONI LAVORATIVE O SESSUALI O COMUNQUE A PRESTAZIONI CHE COMPORTANO LO SFRUTTAMENTO (ART.1 LEGGE 28/2003) NONCHÉ VITTIME DI TRATTA (ART.2 LEGGE 28/2003).

IL PROGETTO PREVEDE LA CREAZIONE DI UN PUNTO RETE DA ATTIVARSI PRESSO LA PROVINCIA DI TARANTO.

RUOLO NEL PROGETTO:

IN QUALITÀ DI REFERENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO HA ORGANIZATO MOMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI FENOMENI OGGETTO DEL PROGETTO, È REFERENTE DEL PUNTO RETE DELLA PROVINCIA DI TARANTO ED HA CONTRIBUITO AL CONSOLIDAMENTO ED ALL'ESTENSIONE DELLA RETE TERRITORIALE ESISTENTE.

Nell'anno 2007

HA PARTECIPATO AI SEMINARI ED INCONTRI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E.N.A.T. EUROPEAN NETWORK AGAINST TRAFFICKING RETE EUROPEA DI COOPERAZIONE A FAVORE DI DONNE E MINORI VITTIME DI TRAFFICKING E SFRUTTAMENTO SESSUALE

IL PROGETTO FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DALLA PROVINCIA DI LECCE PREVEDE LA CRAZIONE DI UNA RETE A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI TATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE E LAVORATIVO.

HA PARTECIPATO AL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TENUTOSI 11 OTTOBRE 2007 ED AL TWO-DAY MEETING TENUTOSI A LECCE IL 12-13 OTTOBRE 2007

2008-2009

E REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO DEL PROGETTO "ALEIDA 8" E DI "ALEIDA 9" IL PROGETTO PRESENTATO DALLA COMUNITÀ OASI 2 SAN FRANCESCO" DI TRANI E FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PROGETTO CONSISTE NELL'ACCOGLIENZA DI DONNE E UOMINI VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO O SESSUALE, NELLE VARIE FASI DALLA FUGA ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO.

IL PROGETTO HA PREVISTO ANCHE, IN VIRTÙ DEL PARTENARIATO CON L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO, UNA UNITÀ DI STRADA SULLE STRADE DEL TARANTINO. IL PROGETTO PREVEDE LA COLLABORAZIONE CON DIVERSI ENTI PARTNERS TRA CUI LE PROVINCE DI TARANTO, BARI E BRINDISI

LE ATTIVITÀ PREVISTE PER "ALEIDA 8" RIGUARDANO:

- ***L'ACCOGLIENZA:*** CONSISTE IN UN SISTEMA COMPLESSO E DIVERSIFICATO DI STRUTTURE DISTINTE PER FASE(FUGA, ACCOGLIENZA INTERMEDIA, SEMIAUTONOMIA) E GENERE(MASCHI E FEMMINE);
- ***L'ORIENTAMENTO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO***: SI SVILUPPA COME INTERVENTO INNOVATIVO E A POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ALL'INTERNO DELLE RESIDENZIALITÀ PREVISTE DAL PROGETTO, NEI TERMINI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE E DI PRIMO ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI.
- ***UNITÀ DI STRADA : ATTIVATA IN PROVINCIA DI TARANTO ATTRAVERSO*** UNA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 15 LUGLIO 2008 FINALIZZATA A SVILUPPARE UN LAVORO IN DUE DIREZIONI :
    1. COINVOLGIMENTO DEI DIVERSI SOGGETTI DEL TERRITORIO PER AVVIARE UN PERCORSO DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SECONDO UN APPROCCIO SISTEMICO AL FENOMENO;
    2. LAVORO CON LE VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE SU STRADA.

PER "ALEIDA 9":

ALEIDA 9 È UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA, DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO E DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE.

- ***L'ACCOGLIENZA:*** CONSISTE IN UN SISTEMA COMPLESSO E DIVERSIFICATO DI STRUTTURE DISTINTE PER FASE(FUGA, ACCOGLIENZA INTERMEDIA, SEMIAUTONOMIA) E GENERE (MASCHI E FEMMINE);
- ***FORM-AZIONE E PERCORSI FACILITANTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO*** ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE E DI PRIMO ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI LABORATORI DI CITTADINANZA MIGRANTE.
- ***INSERIMENTO LAVORATIVO:*** GESTIONE DI TIROCINI FORMATIVI DELLA DURATA DI QUATTRO MESI;
- ***LAVORO TERRITORIALE:*** GESTIONE DI UNITÀ DI STRADA CHE LAVORA PREVALENTEMENTE SULLE STRADE DEL TARANTINO E SULLE STRADE STATALI 231 E 96 IN TUTTA LA PROVINCIA DEL NORD E DEL SUD BARESE;

- *SPORTELLI DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI LUOGHI DI DETENZIONE PENALE:* SPORTELLO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NEL CARCERE DI TRANI E NEL CARCERE DI SPINAZZOLA.
- *ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI DI RESPONSABILIZZAZIONE COLLETTIVA:* SPORTELLI INFORMATIVI E SEMINARI ORGANIZZATI PRESSO ALCUNI COMUNI PARTNERS PROGETTUALI CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON OASI2 . SI INTENDONO REALIZZARE NELL'ANNUALITÀ IN CORSO *ATTIVITÀ SEMINARIALI SUL TEMA DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO – LEGALITÀ- SICUREZZA PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI TARANTO*

ruolo nel progetto:

IN QUALITÀ DI REFERENTE DEL PROGETTO HA SVOLTO ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO RISPETTO ALLE TEMATICHE DELLO SFRUTTAMENTO E RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ. HA ANIMATO LA RETE TERRITORIALE DEGLI ATTORI SOCIALI- SINDACATI – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DATORIALI – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

HA ORGANIZZATO I TAVOLI TECNICI TRA PARTNER DEL PROGETTO NELLA PROVINCIA DI TARANTO.

STA COLLABORANDO ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO IN PROVINCIA DI TARANTO PREVISTO DALLE ATTIVITÀ PROGETUALI.

DURATA DEL PROGETTO

ALEIDA 8 - 12 MESI
ALEIDA 9 - 12 MESI

2008- 2009

HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI *PROJECT ASSISTANT* AL PROGETTO DAPHE III PROGETTO PRESENTATO DALLA REGIONE PUGLIA, ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ALLA COMISSIONE EUROPEA E DA QUESTA FINANZIATO.

PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: ANALISI DELLE TENDENZE E VALUTAZIONE DI IMPATTO.

I PARTNERS: PROVINCIA DI BARI, PROVINCIA DI TARANTO, PROVINCIA DI BRINDISI, PROVINCIA DI FOGGIA, PROVINCIA DI LECCE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ REGIONE PUGLIA, CONSULTA REGIONALE FEMMINILE, CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ (REGIONE PUGLIA), SYNERGIA SRL, REGION WALLONIE, CAP SCIENCES HUMAINES (ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF), CONSULTORIA DE ANTROPOLOGIA APLICADA - FARAPI S.L. (PAÍS VASCO).

Ruolo nel progetto:

IN QUALITÀ DI PROJECT ASSISTANT E REFERENTE DEL PROGETTO PER LA PROVINCIA DI TARANTO HA CONTRIBUITO ALLA CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE, FAVORENDO INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE.

IL PROGETTO HA LA DURATA DI 12 MESI ED È TUTT'ORA IN CORSO DI ATTUAZIONE.

2008

HA PARTECIPATO AL PROGETTO U.R.L.O. - "UNA RETE PER LE OPPORTUNITÀ" – FINANZIATO DALL'ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONE DELLA REGIONE PUGLIA (POR 2000-2006 MISURA 3.14 LINEA B – AZIONE E) PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI ED IN PARTNERCHIP CON LE PROVINCIE DI BARI – TARANTO E FOGGIA SI PONE COME FINALITÀ LA CREAZIONE E LA PROMOZIONE DI UNA RETE TRA I DIVERSI ATTORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TARANTO, CHE

FUNZIONI COME SOSTEGNO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE, NONCHÉ AI PERCORSI DI CARRIERA DI QUELLE OCCUPATE, ANCHE CON CONTRATTI DI LAVORO ATIPICO.

IL PROGETTO HA PREVISTO

1) FOCUS GROUP CON ALCUNI ATTORI TERRITORIALI PER RILEVARE AZIONI CONCRETE, BUONE PRATICHE, CRITICITA' ED ESIGENZE CONTESTUALI RISPETTO ALLA CONOSCENZA ED ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE E DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO.

2)CONTATTI INFORMALI CON ALCUNI SOGGETTI PER APPROFONDIRE LE INDICAZIONI EMERSE SIA DAL FOCUS SIA DALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE.

3) LE ATTIVITA' DI RICERCA E ANALISI SI SVILUPPANO IN PARTE ATTRAVERSO UNA METODOLOGIA *DESK* ED IN PARTE CON UNA METODOLOGIA *SUL CAMPO*

L'ANALISI DESK MIRA A RILEVARE ASPETTI SOCIODEMOGRAFICI E SOCIOECONOMICI, AL FINE DI COSTRUIRE UN QUADRO D'INSIEME DELLA STRUTTURA DEL MERCATO DEL LAVORO, CON ATTENZIONE PARTICOLARE AL FENOMENO DI GENERE. QUESTA ANALISI SI INTEGRA CON UNA RACCOLTA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE SUI TEMI DEL LAVORO E DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO, CON ATTENZIONE PARTICOLARE ANCHE AGLI INTERVENTI PROPOSTI SECONDO UN'OTTICA INTEGRATA CON LE POLITICHE SOCIALI.

RUOLO NEL PROGETTO:

HA PARTECIPATO A TUTTE LE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO E COORDINATO IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINATORE SCIENTIFICO I TAVOLI DI COORDINAMENTO AI QUALI HANNO ADERITO I DIVERSI ATTORI SOCIALI:

SINDACATI CONFEDERALI – AMBITI TERRITORIALI – IMPRESE PRIVATE – ASSOCIAZIONI DATORIALI – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DURATA DEL PROGETTO 12 MESI

18 Marzo 2008

HA ORGANIZZATO PER LA PROVINCIA DI TARANTO E NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.R.L.O. IL CONVEGNO:

"UNA RETE PER LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA PROVINCIA DI TARANTO" CHE HA PREVISTO LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2007 "NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E I SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN PUGLIA"

AL CONVEGNO HANNO PARTECIPATO NUMEROSI RELATORI ED ATTORI TERRITORIALI ED È STATO CONCLUSO DALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ ELENA GENTILE SOTTOSCRITTICE DELLA LEGGE STESSA

Marzo 2008

HA PARTECIPATO AL'INIZIATIVA " CENTENARIO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE "PROMOSSA DALLA REGIONE PUGLIA IN COLLABORAZIONE CON LE PROVINCIE PUGLIESI ALL'INTERNO DEL QUALE HA ORGANIZZATO L'INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "U.R.L.O"

2006/2007

HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CARCERE ENTRA A SCUOLA" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TARANTO EUROPA E DALLA SCRITTRICE STELLA MAGNI AUTRICE DEL ROMANZO DETENUTE (EDITO DA AVAGLIANO EDITORI).

IL PROGETTO, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DELL'UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE E AL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO HA PERMESSO DI FAR CONOSCERE AI RAGAZZI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO UNO SPACCATO SUL CARCERE ED HA CERCATO ATTRAVERSO UN PERCORSO DIDATTICO DI SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI SUI TEMI DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE TENTANDO DI ABBATERE PREGIUDIZI E STEREOTIPI SUI DETENUTI ED IN PARTICOLARE CERCANDO DI APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELLE DONNE DETENUTE.

RUOLO SVOLTO NEL PROGETTO:

HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COORDINANDO LE VARIE ATTIVITÀ PREVISTE, PARTECIPANDO IN QUALITÀ DI RELATRICE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL LIBRO " DETENUTE" IN ALCUNE SCUOLE DI TARANTO E PROVINCIA.

2007/2008

HA COLLABORANDO ALLA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO RISORSE FAMIGLIE" CENTRO PROVINCIALE DI SOSTEGNO FAMILIARE, CHE PREVEDE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ALLE FAMIGLE IN DIFFICOLTÀ ED AGLI OPERATORI ISTITUZIONALI E NON, DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIE, ALLE DONNE, AI MINORI ANCHE CON ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CIVILE E PENALE.

SERVIZIO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

RUOLO NEL PROGETTO:

HA PARTECIPATO ALL' ATTIVITÀ DI REDAZIONE PROGETTUALE E HA ORGANIZZATO, IN COLLABORAZIONE CON I CONSULENTI DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, IL PERCORSO DI ADESIONE DEI VARI ATTORI SOCIALI AL PROTOCOLLO D'INTESA.

Settembre 2007

HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI REFERENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO ALLA " SETTIMANA DELLE PARI OPPORTUNITÀ" NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DELL'ANNO EUROPEO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI ORGANIZZATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

IL PROGRAMMA HA PREVISTO TRE INCONTRI:

I° WORKSHOP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2007 N.7 "NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E I SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN PUGLIA"
10 SETTEMBRE PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE - BARI

II° WORKSHOP "ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI GENERE"
12 SETTEMBRE PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE - BARI

III° I PATTI SOCIALI DI GENERE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
13 SETTEMBRE PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE - BARI

HA APRTECIPATO AL FORUM SUL PIANO REGIONALE DELLA SALUTE: SALUTE DELLE DONNE E POLITICHE DI GENERE TENUTOSI A BARI IL 28 E 29 SETTEMBRE ORGANIZZATO DA REGIONE PUGLIA ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE – TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDARIETÀ SOCIALE.

25 febbraio 2008 HA SVOLTO UNA DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ASCOLTO DONNA" REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE VIDES PAOLO VI ONLUS E FINANZIATO DAL CSV TARANTO:
"IL MONDO DELL'USURA E DEL RACKET: LE DONNE IN DIFFICOLTÀ

Settembre 2009 HA PARTECIPATO AI SEMINARI TERRITORIALI RELATIVI AL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE PROGRAMMA EUROPEO DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ – PROGETTO FREED.

IL 30 SETTEMBRE SEMINARIO TERRITORIALE DI FORMAZIONE CONGIUNTA SUL LAVORO PARA-SCHIAVISTICO E SULLA TRATTA A SCOPO DI GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

ALTRE ESPERIENZE

2005/2006 E' STATA COMPONENTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA DEL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEI PROGETTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA PROVINCIA DI TARANTO – L. 285/97- L.R. 10/99, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITÀ DI BARI, UNIVERSITÀ LUMSA DI TARANTO, ASL TA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, TRIBUNALE PER I MINORI E PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI, USSM DI TARANTO.

IL PIANO DI FORMAZIONE HA PREVISTO INTERVENTI FORMATIVI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SUDDIVISI IN AREE TEMATICHE:

GENITORIALITÀ – ABUSO, VIOLENZA E SFRUTTAMENTO – LA DIMENSIONE EDUCATIVA, SOCIALE E CULTURALE DEL GIOCO.

IN PARTICOLARE I MODULI DELL'AREA RELATIVA ALL'ABUSO E SFRUTTAMENTO HANNO INTERESSATO I SEGUENTI ARGOMENTI:

i diritti del minore e la condizione minorile tra disagio, abuso e sfruttamento.
gli indicatori dell'abuso, ed il suo accertamento
abuso nell'ambito scolastico.
il bullismo.
rapporto tra mass media e abuso e sfruttamento, internet e la pedo-pornografia.

I MODULI DELL'AREA: LA DIMENSIONE EDUCATIVA, SOCIALE E CULTURALE DEL GIOCO, HANNO INTERESSATO I SEGUENTI ARGOMENTI:

le principali teorie pedagogiche sul gioco.
la differenza di genere e l'attitudine ludica.
gioco e disabilità.
le case dei giochi.
il gioco in ospedale.

IL CORSO HA AVUTO LA DURATA DI 12 MESI.

ruolo svolto nel progetto:

HA PARTECIPATO ALLA PROGETTAZIONE DEL CORSO, COORDINATO DI CONCERTO CON IL COORDINATORE SCIENFICO I TAVOLI DI COPROGETTAZIONE.

NELL'AMBITO DELLO STESSO CORSO HA ORGANIZZATO, PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, IL SEMINARIO D'APERTURA

DEL CORSO, TENUTOSI NEL DICEMBRE DEL 2005 E CONCLUSO CON LA RELAZIONE DEL PROF. DALLA MURA DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA SU: "DALLA LEGGE 285/97 ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI DI ZONA L.R. 17/97".
HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI CHIUSURA DEL CORSO NEL DICEMBRE 2006 CONCLUSO CON LA RELAZIONE DEL DOTT. VITTORINO ANDREOLI.

2006 HA SOSTENUTO DOCENZE IN MATERIA D'USURA E DIRITTI DEL CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FORCE – FORMAZIONE CONGIUNTA PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. PROGETTO FINANZIATO DAL P.O.N. SICUREZZA PER IL MEZZOGIORNO.

2006 HA ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PENITENZIARIA "NOI E VOI" IL CONVEGNO "INDULTO – TRA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE SOCIALE E BISOGNO DI SICUREZZA DEI CITTADINI" CONCLUSO DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA ALBERTO MARITATI

2006 HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE, IN QUALITÀ DI REFERENTE PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO, DEL PROGETTO "UNA CHANCE PER I MINORI". UN PROGETTO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I RAGAZZI SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE.
IL PROGETTO PROPOSTO DAL CENTRO DI FORMAZIONE "CIOFS/FP PUGLIA " HA COINVOLTO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO, L'USSM DI TARANTO, ED È STATO PRESENTATO ED APPROVATO NELL'AMBITO DEI POR REGIONE PUGLIA MISURA 3.4.

2005/2007 HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA I° - II° E III° EDIZIONE DELLA RASSEGNA DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI TARANTO IN COLLABORAZIONE CON IL C.S.V. DI TARANTO.
"LE ASSOCIAZIONI ED IL TERZO SETTORE IN FIERA".
LA RASSEGNA È AL SUO TERZO ANNO E RAPPRESENTA UN APPUNTAMENTO FISSO PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN CUI SI ALTERNANO MOMENTI DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE DELLE PROBLEMATICHE DEL VOLONTARIATO CON CONVEGNI, SEMINARI E DIBATTITI E MOMENTI DI ALLEGRIA E SOCIALIZZAZIONE GRAZIE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI, CONCERTI E GIOCHI.

2007 ad oggi È COMPONENTE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PUGLIA ED È COORDINATRICE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE NORMATIVE IN SENO ALLO STESSO

2007 È COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OSS (OPERATORI SOCIO – SANITARI) ORGANIZZATO DALL'E.N.A.I.P. DI TARANTO

2007 HA PARTECIPATO TRA I RELATORI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'AUSER DI TARANTO E DAL C.S.V. SU "IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ – TRA IL DIRE ED IL FARE "

2007 HA PARTECIPATO AL SEMINARI DELLA REGIONE PUGLIA SU: "POLITICHE

SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA IN PUGLIA".

2007 A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO ALL'INCONTRO DI LAVORO FISSATO PER L'11 SETTEMBRE PRESSO IL PADIGLIONE DELLA REGIONE PUGLIA IN FIERA DEL LEVANTE, CON LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, L'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, I CSV E LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI VOLONTARIATO, AL FINE DI DISCUTERE E CONDIVIDERE LE MODALITÀ OPERATIVE DI AVVIO DEL PERCORSO DI ASCOLTO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA IN VISTA DELLA STESURA DEL SECONDO PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (2008-2010).

2007 HA COORDINATO, IN COLLABORAZIONE CON L'OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI, IL PROGRAMMA DI INIZIATIVE RELATIVO ALLA " ROAD MAP DELLA REGIONE PUGLIA PER ARRIVARE ALL'APPORVAZIONE DEL SECONDO PIANO DELLE POLITICHE SOCIALI REGIONALE – RUOLO DELLA PROVINCIA DI TARANTO".

2007 HA COLLABORATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO:
"DALLA LETTURA DEI BISOGNI ALLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI"
L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE È STATA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2007 PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSESSORATO PROVINCIALE ALLE POLITICHE SOCIALI SITO IN VIA LAGO DI BOLSENA, 2

2008/2009 E' REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO DEL PROGETTO "LA CITTÀ DEI BAMBINI" PROGETTO CHE PREVEDE NELLE SCUOLE DI I E II GRADO INCONTRI DI EDUCAZIONE CIVICA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ AL FINE DI FAR PARTECIPARE PIÙ ATTIVAMENTE I BAMBINI ED I RAGAZZI ALLA VITA SOCIALE DELLA PROPRIA CITTÀ.
IL PROGETTO HA PRTEVISTO LA CONVOCAZIONE DI NUMEROSI CONSIGLI COMUNALI DEI BAMBINI NEI QUALI GLI STESSI SI SONO IMPEGNATI IN QUALITÀ DI CONSIGLIERI A PROPORRE INTERVENTI PER RISOLVERE PROBLEMATICHE CHE VIVONO QUOTIDIANAMENTE.
RUOLO SVOLTO:
REFERENTE DEL PROGETTO PER LA PROVINCIA DI TARANTO.
HA ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONE ADERENTI AL PROGETTO LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TARANTO E PARTECIPATO AI CONSIGLI COMUNALI PREVISTI DAL PROGETTO.

2008 ad oggi E' REFERENTE PER L'ENTE PROVINCIA DI TARANTO DELL'"OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ" PROGETTO INTERISTITUZIONALE.
IL PROGETTO HA L'OBIETTIVO DI SENSIBILIZZARE CITTADINI ED ISTITUZIONI SULLA PROBLEMATICHE RELATIVE LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ, INCENTIVANDO INCONTRI, SEMINARI, CONVOCAZIONE DI CONSIGLI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CON L'OBIETTIVO DI PROPORRE INTERVENTI CONGIUNTI CON ALTRE ISTITUZIONI.
AL PROTOCOLLO D'INTESA HANNO ADERITO NUMEROSE ISTITUZIONI TRA CUI:
TRIBUNALE DI TARANTO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DEI MINORI, CSSA, USSM, SINDACATI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTRARIATO, COMUNI DELLA PROVINCIA DI TARANTO E CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ DI TARANTO.

IL PROGETTO HA PREVISTO LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO COSTITUITO DA PREFETTURA, PROCURA DEI MINORI, USSM (UFFICIO SERVIZI SOCIALI MINORILI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA).

RUOLO SVOLTO:

REFERENTE PER LA PROVINCIA DI TARANTO.

COORDINA IL TAVOLO TECNICO AL QUALE HANNO ADERITO TUTTI I FIRMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA.

STA PARTECIPANDO ALLA PROGETTAZIONE E FAVORENDO LA PARTECIPAZIONE TRA I VARI ATTORI LOCALI DI "TUTORAGGIO" PROGETTO CHE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SOSTEGNO AI SOGGETTI DEFINITI A RISCHIO SOCIALE CHE PREVEDE IL REINSEIMENTO LAVORATIVO E PERCORSI DI FORMAZIONE E RICOLLOCAZIONE DA PRESENTARE A VALERE SUI FONDI PON SICUREZZA DEL MEZZOGIORNO.

26 marzo 2009 HA PARTECIPATO E COLLABORATO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ E SICUREZZA.

AL CONVEGNO HANNO PRESO PARTE TRA GLI ALTRI:

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO, DR. STEFANO FABBIANO

IL PREFETTO DI TARANTO, DR. ALFONSO PIRONTI

IL PROFESSORE ASSOCIATO UNIVERSITÀ ROMA TRE, PROF. ANTONIO COCOZZA.

12 giugno 2009 HA PARTECIPATO E COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO CONCLUSIVO DEL PROGETTO "OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ E SICUREZZA".

HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL REPORT FINALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA REALIZZATE A TARANTO E PROVINCIA TRA CUI I RISULTATI DI ALCUNE INTERVISTE EFFETTUATE A COMMERCIANTI ED IMPRENDITORI SU FENOMENI ESTORSIVI E SU USURA, PRESENTATO DURANTE IL CONVEGNO FINALE.

ALTRE ESPERIENZE ASSOCIATIVE

2002 HA COLLABORATO CON "PRIMAVERA RADIO" NETWORK DI "RADIO POPOLARE" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE D'ATTUALITÀ E DI CRONACA.

28 APRILE 2006 HA ORGANIZZATO IN QUALITÀ DI REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONI CODICI L'INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 APPROVATA DALLA REGIONE PUGLIA IL 3 APRILE 2006:

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SOLIDARIETÀ PER CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: STRUMENTI ANTIRACKET ED ANTIUSURA".

ALLA PRESENZA DEL PREFETTO DI TARANTO - DR. FRANCESCO ALECCI

DEL DR. EUGENIO INTROCASO – QUESTORE DI TARANTO
DEL DR. SANDRO FRISULLO VICE PRESIDENTE REGIONE PUGLIA
DEL DR. MINO BORRACCINO CONSIGLIERE REGIONALE E RELATORE DELLA LEGGE.

6 maggio 2006 — Le viene consegnata da parte del Sottosegretario alla Giustizia, On. Vitali e dal Questore di Taranto, Eugenio Introcaso, una targa di riconoscimento in occasione del 154° anniversario della Polizia di Stato per aver con coraggio ed impegno collaborato nella lotta per la legalità e contro l'usura.

2006/2007 — ha partecipato a numerosi incontri di informazione nella scuole di Taranto e provincia su Racket ed Usura.
Istituto Agrario Massafra (Ta) in collaborazione con associazione "Assolisa" di Taranto
istituto "Bellisario" Ginosa (ta). in collaborazione con associazione "Assolisa"di Taranto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

anno 89.90 — diploma itc "J. Maritain" ragioniere programmatore vot.54/60

LINGUE CONOSCIUTE
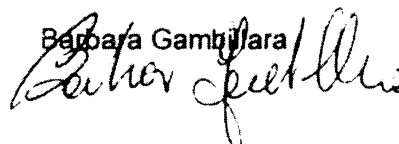
INGLESE PARLATO E SCRITTO A LIVELLO BUONO

CONOSCENZE INFORMATICHE

CONOSCENZA DEI PROGRAMMI WINDOWS XP E UTILIZZO DELLA RETE INTERNET

aggiornato al 2010

"consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. ai sensi del d.lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge"

Barbara Gambillara

10A08635

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà in questione, di identificarla con il codice «PAN7039»;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
12182	PAN7039	HS	Pannar Seed - ZA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A08692

DECRETO 16 giugno 2010.

Iscrizione di varietà di patata al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 30 Novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione di denominazione, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà in questione, da «Mila» a «Nessma»;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11870	Nessma	SCICA Bretagne-Plants (F)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A08691

DECRETO 16 giugno 2010.

Rettifica della denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il Decreto Ministeriale n. 9875 del 30 aprile 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27/05/2010, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, la varietà di girasole «Tarlac CL»;

Ritenuto necessario, a seguito di ulteriore verifica, modificare il Decreto Ministeriale n. 9875 del 30 aprile 2010 nella parte sopra citata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto ministeriale n. 9875 del 30 aprile 2010, contenete «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2010, la denominazione relativa alla varietà di girasole «Tarlac CL» è modificata in «Tarllac CL».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A08693

DECRETO 7 luglio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Livorno - Sezione operativa laboratorio chimico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 51 del 3 marzo 2009 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Livorno - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Livorno, via delle Cataratte, n. 88 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 giugno 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Livorno - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Livorno, via delle Cataratte, n. 88, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009
Ceneri	OIV MA-E-AS2-04-CENDRE 2009
Estratto secco	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009
Litio, Litio cloruro	D.M. 12 Marzo 1986 All. XXX
Massa volumica a 20°C	OIV MA-E-AS2-01-MASVOL p.to 5.2 2009 (bilancia idrostatica)
Massa volumica a 20°C	OIV MA-E-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-E-AS312-01-TALVOL Met. 4B 2009 (densimetria elettronica)
Metanolo	Reg. CEE 2870/2000 allegato III
pH	OIV MA-E-AS313-15-PH 2009
Sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL Met. 4C 2009 (bilancia idrostatica)
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL Met. 4B 2009 (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2870/2000 allegato I, Metodo B
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg.CEE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333/20 29/12/2000 All. p.to I Metodo C

10A08637

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e certificazioni dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste la nota n. 2946 del 14 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stato comunicato che a causa dello sciopero del 14 giugno 2010 indetto dalle sigle USB e COBAS non è stato possibile nel predetto giorno fornire i Servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e certificazioni.

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 8 (prot. 481) del 23 giugno 2010 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e certificazioni nel giorno 14 giugno 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e certificazioni, nel giorno 14 giugno 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali USB e COBAS.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 giugno 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A08404

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 31 maggio 2010.

Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 22 gennaio 2010 dalla SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. e le segreterie provinciali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL di Rovigo (Pos. 36819).(Deliberazione n. 10/335).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la SITA S.p.A. di Rovigo è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico locale;

in data 22 gennaio 2009, la SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo e le segreterie provinciali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL di Rovigo hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce il precedente accordo concluso il 2 ottobre 2002 ed il 10 ottobre 2002 (valutato idoneo con deliberazione del 19 luglio 2006, n. 06/423);

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 15 febbraio 2010);

in data 23 febbraio 2010, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi.);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 22 gennaio 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

Periodo invernale: dalle ore 05.00 alle ore 8.15 e dalle ore 12.00 alle ore 14.45

Periodo estivo: dalle ore 05.00 alle ore 8.15 e dalle ore 17.15 alle ore 20.00

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 22 gennaio 2010 dalla SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo e le Segreterie provinciali di Rovigo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL;

Dispone:

la comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.A. di Rovigo, alle RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo, alle segreterie provinciali di Rovigo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza al Prefetto di Rovigo, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 maggio 2010

p. *Il presidente*
VECCHIONE

10A08679

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 giugno 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico.(Deliberazione n.303/10/CONS)

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 24 giugno 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 167 del 22 giugno 2001;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 1993;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.166 del 16 luglio 1941 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare all'art. 65 come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 2003;

Vista la delibera n. 405/09/CONS, recante «Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva» ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 352/08/CONS, recante approvazione del «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;

Considerata la necessità di garantire la libertà fondamentale di essere informati, in modo da tutelare in modo adeguato gli interessi dei telespettatori alla visione di eventi di grande interesse pubblico, nel rispetto dei diritti di esclusiva concessi alle emittenti televisive in base alla normativa vigente in materia di diritto d'autore e diritti connessi, bilanciando i due diritti costituzionalmente protetti al copyright, riconducibile agli articoli 41 e 42 in materia di proprietà e di libertà di impresa, e all'informazione, garantito dall'art. 21, all'interno della cornice internazionale della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1986 e dell'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio del 1994 (cd. Accordo TRIPS), che prevedono la possibilità di condizionare lo sfruttamento economico del diritto di proprietà intellettuale, senza arrecare un irragionevole pregiudizio al suo detentore, al fine e nei limiti di assicurare la possibilità di esercitare il diritto di cronaca;

Considerato che il legislatore nazionale, nella legge 22 aprile 1941, n. 633, in particolare all'art. 65 (così come modificato dal decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE «Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione») riconosce il diritto di riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali coperti dal diritto di esclusiva, in caso di avvenimenti di attualità e di interesse pubblico, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo;

Considerato inoltre che con le ultime modifiche al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, il legislatore ha inteso codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e il diritto all'informazione nell'ambito dei servizi media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi media l'esercizio del diritto di cronaca, all'interno dei programmi d'informazione;

Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su più giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su più giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico;

Considerata la necessità di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari;

Considerato che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d'informazione generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento;

Ritenuto opportuno facilitare l'accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l'accesso al segnale dell'emittente televisiva o, in via subordinata, l'accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di consentire l'accesso al segnale, ferma restando l'autonomia contrattuale delle parti nel rispetto delle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Considerata la necessità di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, già trasmessi in modalità lineare, anche come servizi a richiesta senza necessità di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta;

Ritenuto opportuno avviare una consultazione pubblica per acquisire le posizioni degli operatori della comunicazione in merito all'attuazione del citato articolo 32-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

a) È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato *B* alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico».

b) Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

c) Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati *A* e*B*, e comprensiva dei citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - MAGRI

10A08636

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 30 giugno 2010.

Attuazione del regolamento per il patrimonio.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11145 del 25 settembre 2009, con la quale è stato approvato il «Regolamento per il patrimonio»;

Vista la nota dell'Istituto del 19 ottobre 2009, prot. n. 018019, con la quale la deliberazione n. 11145 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 novembre 2009, prot. n. 931, con la quale vengono formulate alcune osservazioni ed espresso il parere favorevole all'approvazione del regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11330 del 25 febbraio 2010 con la quale vengono accolte le osservazioni formulate dal Ministero;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del «Regolamento per patrimonio», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 30 giugno 2010

p *Il Presidente:* DOSSELLI

ALLEGATO

INFN
ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
REGOLAMENTO PER IL PATRIMONIO

INDICE

Articolo 1 – I beni

1. I beni si distinguono in mobili e immobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile e in beni materiali e immateriali.
2. I beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto sono descritti in distinti inventari.
3. Le Strutture dell'Istituto tengono gli inventari dei beni mobili e immobili e provvedono al loro aggiornamento secondo quanto stabilito da apposito manuale.
4. Non sono iscritti negli inventari i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonché quelli di modico valore da determinare con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto.
5. La gestione patrimoniale dei beni è attuata con le modalità stabilite da apposito manuale.

Articolo 2 – Beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
   a) mobili e arredi;
   b) materiale bibliografico;
   c) impianti, attrezzature e macchinari;
   d) macchine d'ufficio e apparecchiature informatiche;
   e) automezzi e altri mezzi di trasporto;
   f) grandi apparati;
2. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il valore di acquisto, ovvero, se non disponibile, il valore di mercato.
3. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base delle regole e dei parametri stabiliti nel manuale di cui all'articolo 1.
4. I Direttori delle Strutture procedono periodicamente alla verifica dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accertano lo stato di conservazione.

Articolo 3 – Beni immateriali

1. I beni immateriali, quali ad esempio i brevetti e le licenze, sono classificati nella categoria "altri beni".

Articolo 4 – Autoveicoli

1. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne controlla l'uso, accertando che:
   a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
   b) il rifornimento dei carburanti e i percorsi effettuati siano registrati in appositi modelli;
   c) sia compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese di carburante, di manutenzione e di riparazione da trasmettere al competente Ufficio amministrativo.

Articolo 5 – Beni immobili

1. I beni immobili sono assegnati alla Struttura interessata con apposito provvedimento del competente Organo dell'Istituto.

Articolo 6 – Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario è conferito al Direttore della Struttura dell'Istituto per la durata del suo mandato, con provvedimento del Consiglio Direttivo.

2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni affidatigli e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
3. La consegna si effettua in base a verbale redatto in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve.

Articolo 7 – Dismissioni di beni

1. I beni mobili sono dichiarati fuori uso, con conseguente discarico dagli inventari, per inidoneità, perdita, cessione o altri motivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto o altro Organo appositamente delegato, previo parere di una Commissione allo scopo istituita.
2. La cessione gratuita dei beni mobili dell'Istituto è vietata, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Istituto o posti fuori uso per cause tecniche e che non hanno valore di mercato sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato e di protezione civile operanti per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, senza oneri per l'Istituto.
4. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 3, è consentito l'invio dei beni alle pubbliche discariche, la distruzione ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall'Istituto, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
5. Il discarico dei beni mobili corredato di regolare documentazione è registrato nelle scritture inventariali.

Articolo 8 – Scritture

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
2. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere le seguenti scritture, redatte con sistemi informatici:
   • inventario dei beni mobili e immobili;
   • buoni di carico e scarico;
   • scheda dei beni mobili;
   • processo verbale per cambio consegnatario;
   • processo verbale per dismissione.

Articolo 9 – Inventario

1. Presso ogni Struttura dell'Istituto sono tenuti un inventario dei beni mobili e un inventario dei beni immobili.
2. Sono iscritti nell'inventario locale, a cura del consegnatario, in ordine progressivo, tutti i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e i beni immobili.
3. L'inventario rileva la consistenza dei beni ad una determinata data.
4. L'inventario dei beni mobili contiene i seguenti elementi:
   a) l'indicazione dei locali in cui sono custoditi i beni mobili;
   b) la denominazione e la descrizione degli stessi secondo la diversa loro natura e specie;
   c) la destinazione d'uso;
   d) la qualità e il numero degli oggetti secondo le varie specie;
   e) la classificazione, ove possibile, in nuovi, usati e fuori uso;
   f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni.

5. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene:
   a) la denominazione;
   b) l'ubicazione;
   c) l'uso cui è destinato e l'organo cui è affidato;
   d) il titolo di provenienza e quello di appartenenza;
   e) le risultanze catastali;
   f) la rendita imponibile;
   g) le servitù;
   h) il costo di acquisto;
   i) gli eventuali redditi.
6 Ai fini della tenuta della contabilità economica gli inventari locali sono riepilogati in un inventario generale tenuto dall'Amministrazione Centrale dell'Istituto.
7 Il consegnatario provvede, almeno ogni cinque anni, alla ricognizione dei beni mobili e, almeno ogni dieci anni, al rinnovo degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni.

Articolo 10 – Criteri di valutazione dei beni

1. I beni acquistati sono inventariati al prezzo di acquisto, al netto di eventuali sconti, e comprensivo di eventuali oneri accessori.
2. I beni pervenuti all'Istituto per altra causa sono valutati al prezzo di stima o di mercato.
3. Il valore dei beni mobili acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto, depurata dalle quote versate in conto "interessi".

Articolo 11 – Aggiornamento del valore inventariale

1. Il valore dei beni è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base di criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'Istituto.
2. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti criteri non costituisce necessario motivo di discarico inventariale.

Articolo 12 – Buoni di carico e scarico

1. Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili sono effettuate nell'inventario contestualmente al pagamento o alla autorizzazione alla dismissione, sulla base di buoni sottoscritti dal consegnatario.

Articolo 13 – Scheda dei beni mobili

1. In ogni ufficio o laboratorio è affissa una scheda in cui sono elencati e descritti i beni mobili esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale che è responsabile dell'integrità dei beni affidatigli.
2. La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante.

Articolo 14 – Cambio del consegnatario

1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio di consegna avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario.
2. Il passaggio può avvenire, in casi eccezionali, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo non superiore a tre mesi.

3. Della consegna è redatto un verbale in più esemplari, di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio di appartenenza del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente e uno al consegnatario entrante.

Articolo 15 – Gestione degli inventari

1. Il manuale di cui all'art. 1 stabilisce criteri e modalità per la tenuta degli inventari e per la registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Istituto, nonché per la consegna dei beni.

Articolo 16 – Materiali di consumo

1. L'ufficio competente della Struttura dell'Istituto tiene apposita contabilità per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali, in conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione di magazzino.

Articolo 17 – Donazioni

1. L'accettazione di donazioni è effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto con propria deliberazione.
2. Le Strutture provvedono a raccogliere elementi ai fini delle valutazioni di merito.
3. Nel caso la donazione abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto di materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

Articolo 18 – Comodato

1. L'Istituto, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti di comodato gratuito con determinazione di durata.
2. La valutazione della convenienza economica del contratto di comodato deve risultare nel provvedimento deliberativo di autorizzazione.
3. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.
4. Nel caso in cui l'Istituto ceda in comodato gratuito un bene, il comodatario è obbligato a custodire e a conservare con cura il bene avuto in comodato e a restituirlo, alla scadenza del termine convenuto, nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.

Articolo 19 – Locazione Finanziaria

1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili o immobili, l'Istituto può concludere contratti di locazione finanziaria (leasing) con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e di convenienza che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate nella deliberazione a contrarre, adottata dagli Organi competenti dell'Istituto.

Articolo 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia di contabilità di Stato.

Articolo 21 – Abrogazioni

1. Sono abrogate, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, il Regolamento INFN per l'amministrazione, la finanza e la contabilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.04.1998, per la parte riguardante la gestione patrimoniale.

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà applicato a partire dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A08695

PROVINCIA DI UDINE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2010.

Tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Udine, valide per il biennio 2010/2011.

IL DIRIGENTE LAVORO E COLLOCAMENTO

Visti:

la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che sopprime la Commissione centrale e la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

il decreto legislativo n. 514 del 16 settembre 1996 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro» che, all'art. 2 trasferisce, con decorrenza 1° gennaio 1997, alla regione le competenze degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

la legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002 che trasferisce le competenze in materia di determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio alle amministrazioni provinciali;

Preso atto che si rende necessario aggiornare le tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Udine;

Atteso che gli ultimi valori sono stati determinati dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione con decreto direttoriale n. 452 del 23 giugno 1997 per la durata di due anni;

Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 8, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

Posto che è stata effettuata un'indagine sulle tariffe applicate da altre province e determinate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro;

Ritenuto opportuno, per il territorio della provincia di Udine, di applicare il valore medio tra quelli applicati dalle altre province;

Presentata la proposta di tariffe da applicare sul territorio della provincia di Udine in sede di convocazione della commissione provinciale del lavoro d.d. 11 giugno 2010 richiedendo la segnalazione di osservazioni entro il termine ultimo del 23 giugno 2010;

Posto che non sono stati espressi pareri entro il termine individuato del 23 giugno 2010;

Visto il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione attualmente vigente;

Considerato la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;

Considerati i seguenti indicatori economici:

indice ISTAT secondo l'incremento annuo ufficialmente stimato;

incrementi retributivi derivanti dal CCNL;

incremento del costo del lavoro e degli oneri complessivi d'impresa;

Ricordato che tale determinazione dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

Le tariffe orarie per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Udine sono aggiornate, per il biennio 2010/2011, nelle misure sottoindicate:

1. Prestazioni in economia:

Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

a) 17,50 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;

b) 18,00 € + IVA per l'anno 2011;

Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei

metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei materiali non metallici (ceramica, legno, vetro e giocattoli) e cartarie:

a) 18,00 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;

b) 18,50 € + IVA per l'anno 2011;

Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi:

a) 19,26 € + IVA fino al 31 dicembre 2010;

b) 19,76 € + IVA per l'anno 2011;

2. Maggiorazioni:

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno e festivo;

50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;

30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo notturno-festivo e inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie;

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contribuitivi e gestionali.

Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Di dare atto che il presente atto non comporta assunzioni di impegni di spesa.

Udine, 29 giugno 2010

Il dirigente: DAMELE

10A08689

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di *anidride carbonica*».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, *pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 98* del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, *pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 294* del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55*, comma 5,* della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. *Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera* a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit

ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24: «3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1». Il comma 5, dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. è il seguente:

«5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).».

— La lettera *a)*, del comma 8, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. è la seguente: «8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;».

Art. 2.

Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di *anidride carbonica (CO2)* a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO_2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO_2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, *come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, *e successive modificazioni.*

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO_2 e la successiva riassegnazione, *per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

Riferimenti normativi:

— La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 275 del 25 ottobre 2003.

— L'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante: «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O. è il seguente:

«Art. 8 *(Autorità nazionale competente)*. — 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

1-*bis*. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

1-*ter*. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;

e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere *a)* e *c)*, nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato *A*;

l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14;

m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'art. 17;

n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato *F*;

s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;

t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23;

t-*bis*) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

t-*ter*) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14 ;

t-*quater*) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.

2-*bis*. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

3-*bis*. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-*quater*) ed al comma 2-*bis* il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.

3-*ter*. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

3-*quater*. La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE».

4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera *a)*, comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere *p)*, *q)* e *r)* del comma 2;

e-*bis*) la relazione di cui al comma 1-*ter*.

5-*bis*. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

5-*ter*.

5-*quater*. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

5-*quinquies*. Per le attività di cui al comma 2-*bis*, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

5-*sexies*. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-*quater* non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

6. -7. ».

— Il comma 1, lettera *m)*, dell'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 recante: «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di

Kyoto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O. è il seguente:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)-l) (*omissis*)

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato *A*, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato *A*, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;».

— La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra è pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 5 giugno 2009.

— I commi 18 e 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O. sono i seguenti:

«Art. 18. — Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all' art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.».

«Art. 19. — Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all' art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.».

— I commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. sono i seguenti:

«615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A08865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Circoscrizione Salesiana «Sacro Cuore» Italia centrale, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Circoscrizione Salesiana «Sacro Cuore» Italia Centrale, con sede in Roma.

10A08686

Riconoscimento della personalità giuridica alla Società di Vita Apostolica «Fedeli Apostoli di Gesù Sacerdote», in Santa Giusta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Società di Vita Apostolica «Fedeli Apostole di Gesù Sacerdote», con sede in Santa Giusta (Oristano).

10A08687

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia Cristo Risorto, in Acireale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Cristo Risorto, con sede in Acireale (Catania), contrada Balatelle.

10A08688

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 luglio 2010

Dollaro USA	1,2548
Yen	109,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82520
Fiorino ungherese	285,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,1545
Nuovo leu romeno	4,3013
Corona svedese	9,5520
Franco svizzero	1,3376
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0630
Kuna croata	7,1935
Rublo russo	39,0801
Lira turca	1,9742
Dollaro australiano	1,4864
Real brasiliano	2,2377
Dollaro canadese	1,3340
Yuan cinese	8,4964
Dollaro di Hong Kong	9,7794
Rupia indonesiana	11374,57
Rupia indiana	58,7200
Won sudcoreano	1542,11
Peso messicano	16,3877
Ringgit malese	4,0467
Dollaro neozelandese	1,8056
Peso filippino	58,385
Dollaro di Singapore	1,7484
Baht tailandese	40,671
Rand sudafricano	9,6940

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08826

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 luglio 2010

Dollaro USA	1,2531
Yen	109,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,586
Corona danese	7,4513
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82750
Fiorino ungherese	286,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1268
Nuovo leu romeno	4,2527
Corona svedese	9,5995
Franco svizzero	1,3325
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0590
Kuna croata	7,1929
Rublo russo	39,0387
Lira turca	1,9620

Dollaro australiano	1,4916
Real brasiliano	2,2175
Dollaro canadese	1,3343
Yuan cinese	8,4908
Dollaro di Hong Kong	9,7606
Rupia indonesiana	11356,67
Rupia indiana	58,6140
Won sudcoreano	1533,02
Peso messicano	16,4492
Ringgit malese	4,0206
Dollaro neozelandese	1,8181
Peso filippino	58,213
Dollaro di Singapore	1,7464
Baht tailandese	40,638
Rand sudafricano	9,6969

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08827

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 luglio 2010

Dollaro USA	1,2579
Yen	110,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,485
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82950
Fiorino ungherese	284,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,1009
Nuovo leu romeno	4,2361
Corona svedese	9,6250
Franco svizzero	1,3373
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0685
Kuna croata	7,1939
Rublo russo	39,1015
Lira turca	1,9589
Dollaro australiano	1,4788
Real brasiliano	2,2215
Dollaro canadese	1,3339
Yuan cinese	8,5287
Dollaro di Hong Kong	9,7979
Rupia indonesiana	11405,10
Rupia indiana	58,9000
Won sudcoreano	1537,75
Peso messicano	16,3433
Ringgit malese	4,0322
Dollaro neozelandese	1,8112
Peso filippino	58,363
Dollaro di Singapore	1,7478
Baht tailandese	40,787
Rand sudafricano	9,6285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08828

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea - furto biglietti

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati, perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2709971	000	029
2709973	000	029
2728544	000	029
2752533	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2018820	000	029
2018821	000	029
2018822	000	029
2018824	000	029
2052773	000	029
2052774	000	029
2141408	000	029
2141409	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6747767	000	059
6747768	000	059
7159198	000	059
7159199	000	059
7159200	000	059
7278520	000	059
7278521	000	059
7278522	000	059
7278523	000	059
7278524	000	059
7289341	000	059
7289342	000	059
7289343	000	059
7346927	000	059
7346928	000	059
7346957	000	059
7468375	000	059
7468376	000	059
7468377	000	059
7468378	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“MAGICO NATALE”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1842355	000	014
1842422	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“SBANCA TUTTO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
835723	000	029
835724	000	029
835725	000	029
835726	000	029
904463	000	029
904464	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“TURISTA PER SEMPRE”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3171639	000	059
3516374	000	059
3610295	000	059
3610318	000	059
3610319	000	059
3614239	000	059
3614240	000	059
3614252	000	059
3614253	000	059
3614254	000	059
3653996	000	059
3653997	000	059
3653998	000	059
3653999	000	059
3654000	000	059
3742802	000	059
3742803	000	059
3742804	000	059
3742805	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“MONOPOLY”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
174776	000	099
201014	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“PRENDI TUTTO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5518033	000	059
5526828	000	059
5526829	000	059
5526830	000	059
5556579	000	059
5581523	000	059
5602370	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“CACCIA AI TESORI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
627964	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“FORZA AZZURRI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
56837	000	099
101498	000	099
220072	000	099
227227	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“NUOVO FAI SCOPA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1270285	000	149
1270286	000	149
1273279	000	149
1288295	000	149
1299472	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“OROSCOPO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1713185	000	149
1717707	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“QUADRIFOGLIO D’ORO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
434508	000	149
434978	000	149
464388	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
367178	000	149
385460	000	149
404115	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1027007	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2142600	000	149
2155287	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1528356	000	299
1547271	000	299
1546125	000	299
1546126	000	299
1546134	000	299
1572507	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1160733	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
25256	000	299
59923	000	299

10A08822

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Chleb Prądnicki»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 187 del 10 luglio 2010, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti di panetteria , pasticceria, confetteria o biscotteria - «Chleb Prądnicki».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A08690

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-167) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.